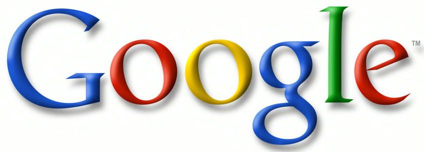




Avv. ALFREDO ANDREOTTI
Pretore di Viadana

CAMERA DI CONSIGLIO

IN

MATERIA PENALE

ESTRATTO DALLA
Enciclopedia Giuridica Italiana



MILANO
SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA
Via Disciplini, 15 - Gall. De Cristoforis, 54

1901

Mlano, 1901 - Stab. Tip. Società Editrice Libraria.

A TE, MIO PADRE DILETTO,

CHE COLL'ESEMPIO COSTANTE DELLA TUA TOGA

DI MAGISTRATO SAPIENTE ED INTEGRO

MI INSEGNASTI AD AMARE LO STUDIO

E LA GIUSTIZIA

INDICE-SOMMARIO

7. Esclusione della parte civile e dell'imputato dalla camera di consiglio. — Segreto dell'istruttoria scritta. — Limiti del diritto di difesa. — Esibizione di memorie scritte. — Loro effetto e natura potestativa. — Guarentigie della difesa davanti alla camera di consiglio. — Obbligo della motivazione delle ordinanze della camera di consiglio — Limiti dell'intervento del cancelliere. — Articolo 201 codice procedura penale secondo ed ultimo capoverso.

1. La camera di consiglio nel diritto giudiziario penale positivo è essenzialmente un istituto della giurisdizione istruttoria, ispirato ad una funzione di guarentigia nei giudizi penali rispetto alla libertà dei cittadini ed all'opera del giudice istruttore che invigila, coordina, analizza allo scopo di legittimare lo stato di coercizione del prevenuto o no, di revocare o confermare il mandato di cattura, di accordargli la provvisoria scarcerazione o libertà, di accertare se l'istruzione sia compiuta, di precisare la questione di competenza, di decidere sull'invio a giudizio dell'imputato, nei casi in cui non vi provvede l'ordinanza del giudice istruttore, ovvero di proscioglierlo dall'imputazione. Abbiamo detto essenzialmente, perchè la camera di consiglio in materia penale ha altre funzioni ed attribuzioni che si potrebbero chiamare, per distinguerle da quelle istruttorie, complementari o speciali, le quali riflettono istituti speciali contemplati dal codice di procedura penale come i conflitti di giurisdizione, la riabilitazione, l'astensione o ricusazione dei giudici, ecc., in cui la funzione della camera di consiglio risponde pur sempre ad uno scopo di guarentigia nell'interesse della giustizia penale, ma è affatto estranea all'istruzione dei processi : noi dunque terremo distinte tali sue attribuzioni nella trattazione sistematica dell'istituto, dando maggior estensione alle funzioni istruttorie

perchè in esse si concreta e si afferma il vero concetto giuridico e politico della camera di consiglio, in esse si concentrano tutte le critiche e le tendenze riformatrici della dottrina procedurale. Ma, fedeli al principio dominante nella critica giudiziaria, che aspiri a dignità scientifica, come cioè prima di demolire o riformare un istituto è logico e necessario studiarlo scrupolosamente nella sua costruzione organica e nelle sue funzioni come si esplicano nella pratica giudiziaria, anzitutto analizzeremo l'organismo della camera di consiglio e le sue funzioni istruttorie nel sistema positivo del nostro diritto giudiziario penale, illustrando esegeticamente e col sussidio della più autorevole giurisprudenza gli articoli che le disciplinano.

Solo dopo questo studio analitico potremo manifestare il nostro modesto avviso sulle varie dottrine e teorie che vogliono abolita o mantenuta la camera di consiglio ed assorgere così alla critica razionale ed alla sintesi filosofica dell'istituto, premessi cenni generali storici e di legislazione comparata perchè, come insegnava l'Ortolan, per conoscere bene lo spirito di un istituto legislativo, occorre conoscere la sua storia, e l'esperienza, tratta dal diritto comparato illumina ed offre i criterii positivi per giudicare la bontà e l'opportunità di determinate riforme giuridiche.

2. L'istituto della camera di consiglio si ricollega direttamente alla legislazione francese e precisamente al codice d'istruzione criminale napoleonico del 1808, il quale ebbe influenza grandissima nelle codificazioni procedurali penali in Europa dopo la rivoluzione e la vittoria delle armi imperiali; cosicchè nel codice Albertino del 1847 fu accolto tale istituto, come anche nel motuproprio del 2 agosto 1838 e nel regolamento 22 novembre 1849 che ebbe a modificarlo nel gran ducato di Toscana; mentre invece la camera di consiglio

non fu adottata dal codice delle Due Sicilie (1819), di Parma (1820), austriaco del 1853 vigente nelle provincie Lombardo-Venete, dal regolamento organico degli Stati Pontifici (1831).

Colla legge però 17 luglio 1856 in Francia fu abolita la camera di consiglio, e seguendone l'esempio, il codice sardo del 1859, esteso poi a tutta Italia, abolì anch'esso tale istituto, che fu poi ripristinato col codice 25 novembre 1865, modificato per quanto concerne le attribuzioni istruttorie della camera di consiglio dalla legge 30 giugno 1876 e dal regio decreto 1.° dicembre 1889 di coordinamento colle disposizioni del nuovo codice penale italiano vigente.

3. In quanto ai motivi pei quali nel codice del 1865 si riaddottò la camera di consiglio, essi sono indicati nella relazione ministeriale a sua maestà il re su detto codice e che qui riportiamo (1): « La camera di consiglio, già riconosciuta come utilissima guarentigia nei giudizi penali, era stata abbandonata dalla precedente legislazione, perchè, per avventura, ne erano state esagerate le attribuzioni, col farne una specie di surrogato del giudice istruttore, anzi una specie di commissione istruente, con notevole ritardo dei processi, con poca decorosa soppressione dell'indipendenza del giudice, e con pericolosa preoccupazione del giudizio da proferirsi.

« Ricondotta al concetto di salvaguardia e di tutela, abolito quello di diffidenza e di supremazia, la camera di consiglio è chiamata a prestare nel nuovo sistema un valido aiuto, a sollecitare, anzichè ritardare i processi, a difendere la civile libertà, a rendere più rispettato il giudizio. La ca-

(1) Vedasi codice di procedura penale del regno d'Italia, ordinato dall'avvocato Crivellari Giulio, Torino, Unione tip-editr., 1891, pag. 7, n. 7.

mera di consiglio pertanto o legittima l'arresto o lo fa cessare o decide senz'altro, quando non occorrano nuovi atti, ma anche quando, legittimato l'arresto, abbia rimesso al giudice istruttore di continuare le sue investigazioni, non abbandona per questo l'arrestato alla sola diligenza e coscienza di lui, ma se ne informa a determinati periodi ed invigila così che il processo abbia corso regolare e sollecito.

« Tuttavia perchè non avvenisse che la nuova istituzione si risolvesse, con opposto eccesso, in uno spostamento d'arbitrio a danno della sicurezza sociale, le ordinanze della camera di consiglio che fanno luogo alla provvisoria scarcerazione o negano la cattura, possono essere impugnate con opposizione dal procuratore del re, avanti la sezione d'accusa ».

4. La camera di consiglio è composta, come prescrive l'art. 198 codice procebura penale, di due giudici del tribunale penale che vengono designati al principio di ogni anno, dal primo presidente della Corte d'appello e dal giudice istruttore. Ove il tribunale sia diviso in più sezioni, il primo presidente deve designare i due giudici della camera di consiglio fra qnelli che appartengono alla sezione alla quale appartiene l'istruttore.

In quanto alla presidenza della camera di consiglio, essa spetta di diritto al presidente o vice-presidente del tribunale, se uno di essi sia tra i membri della camera di consiglio; in caso contrario essa è presieduta dal giudice più anziano.

Può accadere il caso che per malattia od altro legittimo impedimento manchino uno o più membri della camera di consiglio. Allora, per non ritardare il corso, lo svolgimento, l'esito delle procedure penali che interessano intimamente la libertà del cittadino, l'art. 198 codice procedura penale stabilisce che spetta al presidente del tribu-

nale provvedere secondo le norme stabilite dalla legge sopra l'ordinamento giudiziario. Occorre distinguere il caso che manchi il giudice istruttore ovvero uno dei membri della camera di consiglio che non abbia l'incarico o sia applicato all'ufficio d'istruzione. Nella prima ipotesi, il presidente delega uno dei giudici del tribunale a farne le veci, nel secondo caso il presidente può intervenire egli stesso, ovvero destinare un giudice od un aggiunto d'altra sezione.

Qualora tutti questi funzionari siano mancanti od impediti, il presidente, o chi ne fa le veci, richiederà per sedere nella stessa camera di consiglio, il pretore dello stesso comune, secondo l'ordine delle preture e qualora questi pure sia impedito, assente, o mancante, un vice-pretore del comune, se laureato in legge, ed in suo difetto il pretore più vicino non impedito. Rimane sempre però vietato l'intervento nella camera di consiglio di più di un aggiunto giudiziario o di più di un supplente estraneo al corpo del tribunale (1). Allo scopo d'assicurare la retta amministrazione della giustizia fu deciso che l'uditore il quale, con decreto reale è incaricato di reggere la pretura, in mancanza del titolare, può essere chiamato a funzionare da giudice del tribunale, per mancanza di uno dei giudici, e quindi *ratione analogiae* può partecipare pure alla camera di consiglio, perchè, se pel combinato disposto degli articoli 46 e 48 ordinamento giudiziario e 269 codice procedura penale può il reggente sedere come giudice nel tribunale penale e partecipare al giudizio di cognizione in merito all'imputazione contestata all'accusato, *a fortiori* ed a maggior ragione può far parte, quale membro della camera di consiglio,

(1) Articoli 43, 44, 48, 49 ordinamento giudiziario, regio decreto 6 dicembre 1865.

che ha soltanto funzioni istruttorie e di delibazione e di rinvio al giudizio o di proscioglimento, giacchè nel più logicamente si contiene il meno (1). Questa però è l'eccezione, legittimata soltanto da circostanze speciali e contingenti che il legislatore abbandona all'equo apprezzamento del presidente del tribunale, il quale vi ricorre nei soli casi di urgenza e di necessità giustificata o da malattia o da assenza o da vacanza del titolare o da altro legittimo impedimento. E fra due inconvenienti la legge ha scelto il minore, quello cioè di affidare temporaneamente e provvisoriamente le funzioni della camera di consiglio a magistrati d'ordine inferiore e non esperimentati come quelli che permanentemente la costituiscono, ma sarebbe stato certamente inconveniente maggiore e più dannoso alla sollecita amministrazione della giustizia penale l'interrompere, il sospendere il di lei corso, prolungando la decisione dei provvedimenti istruttori, ritardando il giudizio in merito o la dichiarazione d'innocenza del prevenuto; per ovviare poi al funzionamento anormale della camera di consiglio urge aumentare il personale giudiziario, ed allora ogni attribuzione sarà esclusivamente espletata da chi legittimamente ne è investito, senza turbare la gerarchia, la disciplina, l'ordine delle giurisdizioni.

5. Il giudice istruttore è membro di diritto della camera di consiglio; egli fa il rapporto o relazione degli atti processuali e prende parte alla votazione; ha le funzioni quindi di relatore ed ha il diritto al voto in merito alle decisioni. Vedremo in seguito ed analizzeremo le critiche mosse dai trattatisti ed all'intervento obbligatorio come votante del giudice istruttore nella camera di consi-

(1) Sentenza Cassazione Roma, 2 dicembre 1898, nella *Cassazione unica*, volume X, pag. 297.

glio; la legge positiva ha ritenuto che egli, che conosce profondamente l'istruttoria per averla iniziata, svolta, condotta a termine, fosse il giudice più competente per fare la relazione nei suoi particolari, nelle sue emergenze, nei suoi risultamenti e che perciò fosse anche in grado di dare un voto illuminato e cosciente in merito al giudizio istruttorio stesso, essendo stato egli solo ad avere continui ed accurati rapporti coll'imputato, coi testimoni, colle parti lese, coll'ambiente tutto del processo; e considerando il giudice istruttore come tale e non come uomo che potesse far trionfare un convincimento personale suggestivo o parziale od un sentimento di coerenza e di soggettivismo, improntato ad esclusiva approvazione del proprio operato, ha voluto far intervenire nella deliberazione della camera di consiglio il giudice istruttore con voto individuale.

La votazione si fa a maggioranza di voti ed il meno anziano espone il proprio: provvida norma che sottrae quest'ultimo alle influenze inconscie degli altri giudici gerarchicamente superiori e che impedisce le passive imitazioni. La legge vuole un voto cosciente ed indipendente. Vedremo l'eccezione stabilita dall'art. 252 codice procedura penale.

La camera di consiglio penale per l'art. 247 codice procedura penale si riunisce una o più volte la settimana secondo il bisogno, osservato il disposto degli art. 198 e 201 cod. proc. pen. che ora esamineremo.

6. Secondo tali articoli il procuratore del re ha diritto di assistere al rapporto del giudice istruttore alla camera di consiglio e dare a questa schiarimenti sulla requisitoria scritta: egli però non può nè deve assistere alla votazione.

Ragioni di giustizia legittimano l'intervento del procuratore del re nella camera di consiglio con

funzioni di assistenza; ed in vero egli è il magistrato investito dal potere sociale nell'interesse della legge e della società offesa di promuovere, invigilare l'azione penale ed ha diritto di assistere alla relazione che il giudice istruttore fa in merito ai risultamenti dell'istruttoria od ai provvedimenti necessari per la sua attuazione: ed opportuno si è che egli intervenga perchè possa colla parola viva chiarire qualche punto delle argomentazioni e conclusioni della requisitoria scritta, specie nei processi più importanti e voluminosi. L'intervento del procuratore del re è quindi logico ed opportuno, limitato come è per la nostra legge procedurale ad una sola funzione di assistenza. Non è una imposizione, una pressione, un controllo che esercita il magistrato requirente su quello istruttoria: è un complemento necessario ed opportuno per eliminare incertezze d'interpretazione delle requisitorie scritte.

Ma la legge ha voluto impedire che potesse sorgere il dubbio che questo intervento potesse minimamente influire sull'indipendenza e sincerità del voto deliberativo della camera di consiglio, ed ha stabilito che al momento della votazione e durante essa il procuratore del re non potesse essere presente nè assistervi, e segreta è la deliberazione come quella del tribunale, in sede di giudizio di cognizione, senza assistenza del pubblico ministero.

Colla frase, il procuratore del re, la legge comprende qualunque ufficiale del pubblico ministero, quindi i sostituti e gli aggiunti giudiziari applicati alle procure del re, che hanno le funzioni parificate a quelle dei sostituti, essendo il pubblico ministero, nell'esercizio delle sue funzioni, impersonale ed inscindibile.

Può avverarsi nella pratica che un membro del pubblico ministero sia passato nella magistratura giudicante e precisamente inquirente presso lo

stesso tribunale ove esercitava le funzioni di procuratore del re. Si domanda nella dottrina procedurale se il nuovo giudice possa deliberare con voto sugli atti istruttori promossi da lui, come pubblico ministero e sui quali fece requisitorie scritte. Non possiamo che plaudire alle argomentazioni esaurienti di Borsani e Casorati i quali (1) sostengono l'opinione negativa, fondata sul criterio fondamentale accolto dal nostro codice di rito e sancito dalla legge organica giudiziaria, secondo cui devono sempre mantenersi distinte e separate le funzioni giudiziarie, coordinate, ma non mai subordinate, del pubblico ministero e dell'autorità giudicante con giurisdizione piena e semipiena, cioè di merito e cognizione, e di investigazione od istruttoria.

Per quel giudice sarà applicabile quindi l'astensione come disciplinata dal codice di rito penale all'art. 746 in armonia e per analogia a quanto dispone l'art. 116 n. 9 codice di procedura civile. In questi casi la legge suppone che il giudice non possa essere libero ed indipendente nella sua funzione, avendo già manifestata la sua opinione, e nella fattispecie essa viene appunto documentata dal fatto delle requisitorie scritte, da lui stese: inconciliabile è quindi il suo voto come membro della camera di consiglio.

Osserveremo infine che l'intervento del pubblico ministero è volontario, non obbligatorio, demandato cioè al prudente suo apprezzamento secondo la natura, la gravità, l'importanza degli atti istruttori e dei provvedimenti da prendersi dalla camera di consiglio. Il nostro codice adottò un criterio eclettico, una soluzione conciliativa fra le opposte tendenze secondo cui nella dottrina francese o si

(1) Borsani e Casorati, *Commento al codice di procedura penale*, § 920.

voleva ammettere il pubblico ministero nella camera di consiglio con diritto di voto, o lo si voleva affatto escluso per non turbare l'equivalenza dei diritti dell'imputato, rese cioè facoltativo il suo intervento con semplice funzione di assistenza.

7. Stabilisce l'art. 201 cod. proc. pen., primo capoverso, che la parte civile e l'imputato non saranno intesi dalla camera di consiglio; potranno soltanto presentare memorie scritte, senza però che la esibizione di queste memorie o la loro mancanza possa in verun modo sospendere il di lei giudizio.

Tale disposizione risponde al concetto supremo informatore del nostro procedimento istruttorio, improntato, secondo il sistema misto, all'obbligo della segretezza e dello scritto, mentre il processo e giudizio di merito sono improntati all'oralità, pubblicità ed al contradditorio.

La camera di consiglio è chiamata ad un giudizio di delibazione sulle prove raccolte dall'istruttoria segreta e scritta per decidere il proscioglimento dell'imputato od il suo invio al giudizio o per provvedere sulla legittimazione o scarcerazione o libertà provvisoria: l'imputato o la parte civile nel sistema del nostro diritto procedurale positivo non possono contraddire e violare le norme organiche connaturate all' essenza dell' istruttoria scritta e segreta, intervenendo personalmente od a mezzo dei loro difensori, perchè ciò entra nel legittimo e naturale funzionamento del giudizio orale e pubblico.

Esamineremo poi, nella parte critica e razionale, se l'intervento dell'imputato o della parte civile nella camera di consiglio, e cioè se il diritto della difesa durante il periodo istruttorio, risponda ai supremi principii del diritto procedurale ed all'ultima evoluzione della coscienza giuridica; per ora a noi importa stabilire che il legislatore

italiano. avendo sanzionato col codice del 1865 il sistema misto, che è una combinazione, una fusione od una sovrapposizione, come vorebbero alcuni autori, del processo accusatorio e di quello inquisitorio, non poteva a meno per esser logico e razionale che escludere dalla camera di consiglio l'intervento della parte civile o dell'imputato.

Essi possono presentare memorie difensive e nell'interesse dell'accusa e praticamente vengono presentate dai loro patroni, ciò che è sanzionato dall'uso giudiziario, giacchè la legge tace e nel suo silenzio quella facoltà che essa concede alla parte, deve essere per analogia concessa al patrono dell'imputato o della parte civile che con esse si identifica. In quanto al carattere ed all'effetto giuridico di tali memorie esse generalmente trattano e sviluppano questioni di diritto per illuminare la camera di consiglio; però la loro esibizione o mancanza non può mai ritardare od ostacolare la decisione od il provvedimento che deve dare la camera: le memorie defensionali sono una facoltà, non un diritto nel periodo istruttorio: e per tale loro natura potestativa appunto non possono sospendere il corso normale della giustizia.

Sebbene negato l'esercizio della difesa davanti alla camera di consiglio, vi sono però norme dettate nel nostro codice di rito allo scopo di guarentire la difesa dell'imputato e della parte civile: è fatto obbligo imperativo al giudice istruttore di raccogliere le prove anche a discarico del prevenuto anche *ex officio*, e così pure quella per accertare i danni della parte lesa; vi è l'interrogatorio che si deve fare dell'arrestato, o detenuto, od in seguito a mandato di comparizione o di cattura, cosicchè la camera di consiglio è in grado di delibare anche tutte le risultanze emesse durante l'istruttoria nell'interesse della difesa dell'imputato.

Prescrive l'ultimo capoverso dell'art. 201 cod. proc. pen., che l'ordinanza della camera di consiglio sarà sempre motivata. Si tratta di prosciogliere l'imputato dall'imputazione, o di rinviarlo a giudizio, o di qualsiasi altro provvedimento istruttorio od in merito al di lui stato di coercizione, la camera di consiglio deve sempre esporre nella propria ordinanza i motivi in fatto ed in diritto per cui pronuncia il provvedimento: è una garanzia per la libertà dei cittadini e per offrire anche il mezzo all'imputato, o pubblico ministero, o parte civile, di controllare la giustizia e legalità dell'ordinanza stessa e di esperire gli opportuni rimedi di legge — limitati però per quanto concerne l'imputato al caso contemplato dall'art. 215 cod. proc. pen.

Osserveremo infine, per quanto attiene alla costituzione organica della camera di consiglio ed al suo funzionamento, che è ammesso l'intervento del cancelliere, alle sue adunanze e precisamente durante il rapporto del giudice istruttore, ma per l'art. 201 cod. proc. pen. primo capoverso, egli non può assistere alla votazione, altrimenti resterebbe violato il segreto dell'istruttoria. È giustificato poi l'intervento del cancelliere perchè egli può coadiuvare il giudice istruttore nella lettura degli atti, specialmente quando trattisi d'istruttorie voluminose od aiutarlo nelle ricerche necessarie o dare schiarimenti orali negli atti compilati col suo intervento personale. Sono quindi funzioni di pura assistenza del cancelliere nell'interesse della giustizia vincolate sempre coll'obbligo del segreto di ufficio, che incombe a qualsiasi funzionario giudiziale.

CAPITOLO II.

CENNI STORICI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA.

SOMMARIO.

8. Le tre principali forme storiche del giudizio penale. — Sistema accusatorio, inquisitorio, misto. — L'avvenire del processo istruttorio.
9. Caratteristiche fondamentali e criteri distintivi dei tre sistemi.
10. Perchè la camera di consiglio non potè sorgere che col sistema misto e fu una necessità politica e giuridica delle giurisdizioni istruttorie. — Equilibrio dei diritti dell'imputato e della società. — La camera di consiglio nella legislazione francese. — Sue differenze con quella italiana.
11. Codificazioni che seguirono il sistema inaugurato dal codice francese napoleonico del 1808, sardo (1847), belga, olandese (1881), codice degli antichi Stati tedeschi prima dell'unificazione, quelli dell'America meridionale. — Testo del codice d'istruzione criminale 1808.
12. Legislazioni che affidarono ad un collegio di magistrati la chiusura del processo istruttorio senza distinzione di grado di giurisdizione. — Greca. — Codice spagnuolo (1882), portoghese. — Legge federale svizzera. — Codice dell'Impero germanico (1.° febbraio 1877). — Regolamento di procedura penale austriaco 23 maggio 1873. — Norme principali.
13. Legislazioni che non hanno nella giurisdizione istruttoria l'istituto della camera di consiglio. — Russia, Turchia, Rumenia, Ungheria, Inghilterra, Irlanda, Scozia, Stati Uniti d'America, Svezia, Finlandia, Norvegia, Repubblica di S. Marino, Francia. — Riforme della legislazione francese 17 luglio 1856 e successive. — Progetti.

8. Le tre principali forme storiche del giudizio penale sono il processo accusatorio, quello inquisitorio ed il misto, ed esse corrispondono nei loro criteri informatori alle tre grandi civiltà che segnano i momenti essenziali del progresso sociale.

All'evo antico è parallelo nelle legislazioni procedurali il sistema accusatorio, al medio evo quello inquisitorio, al moderno il sistema misto.

Nell'ora presente un nuovo orizzonte si apre nella coscienza giuridica, nel magistero e meccanismo processuale punitivo, secondo cui nuovi elementi si sovrappongono e si coordinano al sistema misto, dando prevalenza ad alcuni fattori del processo accusatorio: l'intervento cioè della difesa nel periodo istruttorio, la delimitazione del segreto, l'intervento popolare accanto ai giudici permanenti e togati, riforme che, sociologicamente considerate, attestano un fatto indiscutibile: il sistema misto non corrisponde più alla odierna coscienza giuridica collettiva, cosicchè, esso si trova in uno stadio di elaborazione, di disintegrazione dal quale uscirà rinnovellato e ben distinto e definito il processo penale istruttorio dell'avvenire. Oggi sono in gestazione gli elementi che dovranno costituirlo: soltanto si possono affermare i due grandi ed inconcussi principii che lo regoleranno nella pratica giudiziaria: esplicazione cioè dei diritti della personalità umana di fronte all'accusa privata e pubblica; garanzia della società assicurata dalle forme e dai mezzi necessari per la difesa dell'ordine giuridico positivo violato dall'azione del delinquente. Al critico contemporaneo non spetta che intuire ed affermare storicamente tale tendenza, che scaturisce dall'opinione pubblica, dalla coscienza scientifica, dalle riforme legislative in elaborazione; volere precisare i confini, i particolari del futuro processo istruttorio sarebbe opera di indovino, vana e fallace; sostituire all'indagine positiva sperimentale un sogno od una visione della fantasia, un criterio soggettivo, un calcolo di probabilità alla certezza storica (1).

(1) Copiosa è la bibliografia in argomento: citeremo

9. Di fronte al reato in ogni ciclo od epoca sociale sempre si opposero mezzi di investigazione per assodare la prova generica e specifica del reato stesso. La grande e precipua differenza specifica che distingue nettamente il processo accusatorio da quello inquisitorio si è che nel primo le indagini istruttorie dirette a costituire la prova

soltanto le opere principali. Lindon, *Della difesa nell'istruttoria preliminare delle cause penali nel processo inglese*, in *Rivista penale,* XXIII, 273; Ugo Conti, *L'intervento della difesa nell'istruttoria,* in *Rivista penale*, XLI, 5: Carfora Francesco, *La pubblicità istruttoria in rapporto alla scienza, alla legislazione e alla pratica,* Napoli 1893; Vittorio Olivieri, *L'istruttoria segreta e le riforme,* Casa Editrice italiana, Roma; Zennaro Gaspare, *L'imputato nell'istruzione preparatoria,* Roma; Paul Lefebre, *Des actes de l'instruction preparatoire*, Morel, Lille 1899; Michele Longo, *Il processo penale indiziario,* Napoli; Pio Bersanti, *Della necessità degli studi intorno alla procedura penale in genere, ed all'ordinamento del giudice d'istruzione in ispecie,* Trani; Puja Francesco, *Il segreto ed il contradditorio nell'istruzione penale in rapporto alla legge francese dell'8 dicembre 1897,* Siena 1898; Gross. *Manuel pratique d'instruction iudiciaire,* Paris; Alberto Geremicca. *Sull'intervento della difesa nel periodo istruttorio del procedimento penale,* Napoli; Salvatore Ottolenghi, *Il segnalamento del delinquente in servizio della polizia giudiziaria,* Palermo; H. Speyer, *La reforme de l'information preparatoire dans la legislation belge,* Bruxelles; Pozzolini Alfredo, *Il giudicato istruttorio e l'azione civile nascente dal reato,* Pisa 1901. Atti del terzo congresso giuridico. Relazione Canuti. Berenini Agostino, *Azione ed istruzione penale, organi e funzioni, saggio critico,* Parma; ottima monografia questa, in cui la materia delle giurisdizioni istruttorie è ampiamente svolta nel suo elemento dottrinale, storico, esegetico e critico-razionale. Lucchini, *Elementi di procedura penale,* seconda edizione, 1900, e tutte le pubblicazioni frammentarie provocate dai principii adottati dalla commissione di revisione del codice vigente di rito.

del reato, imputato ad una determinata persona, spettavano di diritto a qualsiasi membro della comunanza politica, ed il magistrato limitavasi a decidere sulle prove raccolte coordinate, portate davanti a lui dall'accusatore; nel sistema inquisitorio invece procedeva d'ufficio nell' interesse collettivo, quale emanazione della pubblica autorità, ed esclusivamente raccoglieva, dirigeva, completava le prove del reato. Nel processo accusatorio è necessario il contradditorio delle parti e l'oralità, in quello inquisitorio l'istruttoria è segreta e scritta, in assenza anche dell'accusato: il primo fiorisce in Grecia ed in Roma ed ha traccie nelle legislazioni orientali, specie nel diritto mosaico, si manifesta in forma rude nei popoli barbarici e germanici e si afferma in organismo stabile e sociale connaturato alle tradizioni storiche e politiche della razza anglo-sassone in Inghilterra. Il secondo invece ha inizio col dispotismo di Roma imperiale, si svolge e completa nel diritto canonico da cui è adottato da tutte le legislazioni dell'êvo moderno fino alla Rivoluzione francese, che segna l'origine storica del sistema misto che ha due momenti: il giudizio istruttorio o di investigazione e quello di cognizione: il primo informato ai criterii del processo inquisitorio, il secondo a quelli del processo accusatorio, scritto e segreto il primo, orale e pubblico il secondo. Fra i due stadi ve n'è uno intermedio che si risolve in un vero giudizio destinato a decidere sui risultamenti dell'inquisizione od istruttoria segreta e scritta, ed organi di tale giurisdizione sono il giudice istruttore, la camera di consiglio, la sezione d'accusa nel nostro diritto procedurale positivo, ispirato al sistema così detto misto.

10. Bastano questi cenni rapidi e sintetici per dimostrare che l'odierno istituto della camera di

consiglio non poteva certamente sorgere nè col sistema accusatorio, nè con quello inquisitorio, perchè essendo essa destinata a guarentire l'imputato di fronte ai provvedimenti di coercizione ed all'opera del giudice istruttore, avendo quindi una funzione politica di tutela della libertà del cittadino, era inconciliabile coll'essenza e coi criterii informatori propri del processo accusatorio in cui non interveniva alcun giudice con funzioni istruttorie, demandate alla parte accusatrice, contro le quali si difendeva personalmente l'accusato, e con quelli proprie al processo inquisitorio in cui tutta l'attività era assorbita nel giudice inquirente, sovrano nella procedura *ex officio* e soltanto legato al sistema delle prove legali. Nel processo accusatorio la responsabilità dell'accusa e della prova incombeva all'accusatore senz'alcun controllo preventivo.

Soltanto con sanzioni posteriori al giudizio se veniva assolto l'accusato, nel processo inquisitorio in cui la preoccupazione precipua era di assodare la prova legale perfino colla tortura dell'imputato esulava qualsiasi guarentigia per l'accusato, abbandonato interamente alla sorte del rito probatorio.

Soltanto col sistema misto, inaugurato dopo i principii sanciti dalla rivoluzione francese, col codice d'istruzione criminale del 1808, che rappresenta colla codificazione napoleonica la sintesi della coscienza giuridica rinnovellata dalla rivoluzione francese, doveva sorgere necessariamente, come sorse, un istituto destinato a vagliare, controllare, invigilare l'opera del giudice istruttore ed a decidere in base ai risultamenti dell'istruttoria secreta e scritta se l'imputato dovesse o no rinviarsi al giudizio, tramutandosi cioè da imputato in accusato: soltanto col sistema misto si imponeva il concetto politico e la necessità giuri-

dica di un organo della giurisdizione istruttoria che tutelasse in pari tempo i diritti dell'imputato, durante l'istruttoria e quelli della società, contemperando in giusto ed armonico equilibrio i due fini essenziali del processo penale.

Così nel codice d'istruzione criminale del 1808 francese, si disciplina e crea per la prima volta l'istituto della camera di consiglio penale, come organo della giurisdizione istruttoria; infatti l'articolo 127 del 1808 così stabiliva: « Il giudice istruttore è tenuto a rendere conto per lo meno una volta alla settimana dei processi la cui istruzione è a lui devoluta, alla camera di consiglio, composta almeno di tre giudici, compresovi il giudice istruttore, data preventivamente la comunicazione al procuratore imperiale, per metterlo in grado di dare le requisitorie ».

Cogli art. 114, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 e 136 sono dettate le norme che regolano la natura, i limiti, gli estremi dei provvedimenti della camera di consiglio, il diritto di opposizione alle ordinanze.

Va notato però, come'osserva l'Alimena (1), che in Francia la camera di consiglio esercitava un'azione parallela a quella dell'istruttore: essa giu-

(1) **Atti del terzo congresso giuridico nazionale (1891), pubblicati dall'avv. Camillo De-Benedetti, Unione tipografico-editrice, 1897. Terza tesi, parte seconda: relazione del prof. Alimena Bernardo in cui con copiosa e brillante erudizione, specie in materia di diritto comparato, l'autore svolge il tema della camera di consiglio trattando del giudizio di accusa. Anche a questa autorevole fonte abbiamo attinto, riproducendo tale relazione lo stato del diritto comparato. Si consultino pure la voce *Camera di consiglio* nel *Digesto italiano*, e gli *Elementi di procedura penale* del Lucchini, 1895, ove l'illustre autore svolge con rapida sintesi l'elaborazione legislativa procedurale penale comparata.**

dicava sul processo compiuto e sulla soluzione di esso, ma non dava provvedimenti circa l'istruttoria. Il concetto politico informatore della camera di consiglio fu esteso ed ampliato dalla legislazione italiana.

Esamineremo ora brevemente la legislazione comparata.

11. Nel diritto comparato in tre gruppi si possono classificare le legislazioni procedurali per quanto attiene alla chiusura del periodo istruttorio ed alla giurisdizione istruttoria:

I gruppo: codificazioni che seguirono il sistema inaugurato dal codice d'istruzione criminale del 1808;

II gruppo: codificazioni che affidano ad un collegio di magistrati la chiusura del processo istruttorio ed il rinvio a giudizio, senza distinzione di grado di giurisdizione;

III gruppo: codificazioni che non hanno accolto l'istituto della camera di consiglio.

Al primo gruppo appartengono la legislazione italiana che divide la giurisdizione istruttoria fra il giudice istruttore, la camera di consiglio e la sezione d'accusa, il codice del Belgio, che è quello napoleonico del 1808, modificato da successive leggi speciali, importanti quelle dei 18 febbraio 1852 sulla detenzione preventiva e 1.° ottobre 1867 sulla camera di consiglio, la quale risolve i conflitti che possono sorgere durante l'istruttoria, quando non vi sia conformità fra le requisitorie del procuratore del re ed i provvedimenti od ordinanze del giudice istruttore, il codice olandese del 1881 che informò la legislazione napoleonica, i codici degli antichi Stati tedeschi prima dell'unificazione legislativa dell'Impero germanico, le legislazioni dell'America meridionale, il codice subalpino del 1847.

Ci limiteremo quindi ad accennare la legisla-

zione francese del 1808, come quella che ne è il prototipo a cui attinsero gli altri codici d'Europa.

Art. 114. Se il fatto non è meritevole di pena infamante od afflittiva, ma solo di una pena correzionale, la camera di consiglio potrà, dietro la domanda dell'imputato e le conclusioni del procuratore imperiale, ordinare che sia messo provvisoriamente in libertà, mediante una valida cauzione da presentarsi in tutti gli atti d'istruzione e della procedura e per l'esecuzione della sentenza, appena gli sarà notificata.

Art. 127. Già citato al numero 10.

Art. 128. Se i giudici sono di avviso che il fatto non denoti verun misfatto, nè delitto, o trasgressione o che non esista veruna prova contro l'imputato, si dichiarerà non esservi luogo a procedere ulteriormente contro di esso e se sarà stato arrestato verrà rimesso in libertà.

Art. 129. Se essi sono d'avviso che il fatto non costituisca che una semplice trasgressione di polizia, l'imputato sarà rimesso al tribunale di polizia e lasciato in libertà, se detenuto.

Art. 130. Se il delitto è riconosciuto di tal natura da essere punito con le pene correzionali, sarà l'imputato rinviato al tribunale di polizia correzionale.

E se in questo caso il delitto può portare alla pena del carcere, l'imputato, se è in arresto, vi rimarrà provvisoriamente.

Art. 133. Se dietro il rapporto fatto dal giudice istruttore alla camera di consiglio i giudici od uno di essi stimano che il fatto sia di natura tale da esser punito con pene afflittive ed infamanti e che la prevenzione contro l'imputato sia sufficientemente sorretta, gli atti dovranno essere rinviati al procuratore imperiale o al procuratore generale della Corte perchè si proceda allo stato di accusa.

Art. 134. La camera di consiglio emetterà in questo caso ordinanza di cattura.

Art. 135. Allorquando gli imputati siano rimessi in libertà il procuratore imperiale e la parte civile possono opporsi alla loro scarcerazione. L'opposizione dovrà essere formata entro ventiquattro ore che decorrono pel procuratore imperiale dal giorno dell'ordinanza di rimessione in libertà, per la parte civile dal giorno della

notificazione ad essa fatta dalla detta ordinanza nel domicilio che avrà eletto nel luogo di residenza del tribunale.

12. Al secondo gruppo appartengono la legislazione greca, che ha una camera di consiglio competente a giudicare sopra tutte le istruttorie ed a pronunciare il rinvio così per i delitti come per i crimini; il codice spagnuolo 14 settembre 1882 (*ley de enjuiciamiento criminal*) per cui tutto il tribunale dichiarando la chiusura dell'istruttoria rinvia l'imputato al giudizio o lo proscioglie, il codice del Portogallo (*novissima riforma judiciaria de 21 maio 1841*) che segue tale sistema, la legge procedurale federale svizzera ed i codici dei varii cantoni, il codice 1.° febbraio 1877 dell'Impero germanico il quale affida al tribunale la risoluzione degli incidenti istruttorii e la chiusura del processo istruttorio, quando esista istruzione preliminare al tribunale dell'Impero per i reati che entrano nella sua competenza, al tribunale provinciale negli altri casi, al giudice distrettuale, in quelli di competenza del tribunale degli Scabini.

A questo gruppo comprendiamo il regolamento di procedura penale del 23 maggio 1873, il quale è un vero e proprio codice di rito; secondo cui la camera di consiglio è istituita per decidere tutte le controversie che possono sorgere nel corso dell'istruzione tra il giudice istruttore e le parti: terminata l'istruzione, invece spetta alla Corte di giustizia in seconda istanza in camera di consiglio, il giudizio d'accusa (1).

(1) Degli Ivellio, *I motivi del regolamento austriaco di procedura penale*, traduzione e studio.

Merita speciale attenzione il codice di procedura penale ungherese (estratto dalla *Rivista penale*, 1898-1899, Torino 1899) sanzionato il 4 dicembre 1896 e preceduto da una introduzione di Faustino Heil.

Trascriviamo le norme principali:

§ 10. Le Corti di giustizia di prima istanza esercitano la loro giurisdizione:... 2.° sui rilievi preliminari e processi istruttorii.

Il capitolo IX tratta del processo istruttorio (art. 102-129).

Trascriveremo dalla citata opera le disposizioni principali.

Art. 102. Scopo del processo istruttorio è rilevare e stabilire giudizialmente, quei dati in base ai quali si possa decidere se vi sia luogo di ordinare il dibattimento finale o se si debba desistere dalla procedura penale.

Art. 104. L'avviamento del processo istruttorio dovrà di regola essere proposto al giudice istruttore.

L'accusatore (procuratore del re o privato) dovrà nella sua richiesta indicare con precisione l'azione punibile per la quale la persona è denunciata e i motivi per cui si richiede il processo istruttorio.

Art. 105. Sull'ammissione o meno del processo istruttorio deciderà in prima istanza il giudice istruttore.

Art. 107. Contro la decisione del consiglio d'accusa che ordina il processo istruttorio non è ammesso rimedio di legge.

Art. 110. Il consiglio d'accusa potrà, per gravi motivi o per prevalenti riguardi d'opportunità, affidare il processo istruttorio anche ad un giudizio distrettuale, fuori della propria residenza.

Art. 111. In quanto il differimento non dovesse pregiudicare lo scopo della procedura, il giudice istruttore potrà, per chiarire i propri dubbi, chiedere istruzioni al consiglio d'accusa, riguardo a qualsiasi atto istruttorio.

Art. 112. Il consiglio d'accusa della Corte di giustizia vigilerà sull'andamento dei processi istruttori. Gli ordini di esso saranno obbligatori per i giudici istruttori.

Art. 113. Contro qualunque disposizione od omissione del giudice istruttore, l'accusatore, l'imputato e la parte privata potranno sporgere ricorso scritto ed orale al consiglio di accusa.

§ 12. Una sezione della Corte di giustizia di prima istanza e quale camera di consiglio sorveglierà tutti i processi d'istruzione ed i rilievi preliminari che hanno luogo nel suo circondario e vi prende quell'ingerenza

---

Art. 114. Il consiglio d'accusa, dopo aver udito l'accusatore e il giudice istruttore od aver ricevuto le loro dichiarazioni e occorrendo, dopo aver udito l'imputato, dopo aver eventualmente udita e citata la parte privata o ricevuta la loro dichiarazione scritta, deciderà immantinenti sul ricorso. Contro tale decisione non è ammesso rimedio di legge.

L'istruzione dovrà proseguirsi anche sino alla decisione del consiglio di accusa.

L'art. 115 disciplina l'obbligo del rapporto mensile del giudide istruttore al consiglio d'accusa; l'art. 116 sancisce l'obbligo del segreto nelle sedute del consiglio di accusa alle quali è esclnso il pubblico ed è facoltativo l'intervento della r. procura.

Dagli articoli 117 a 128 è disciplinato l'andamento del processo istruttorio.

Art. 128. Il giudice istruttore dovrà desistere dal processo istruttorio quando l'accusatore abbia ritirata l'accusa senza che la rappresentanza venga assunta da un querelante autorizzato entro il termine fissato nel § 42.

Fuori di questi casi la desistenza del processo istruttorio non avrà luogo se non in seguito a decisione del consiglio di accusa o del giudizio giudicante.

Art. 129. Entro quindici giorni dalla ricevuta della notificazione, le parti potranno chiedere il proseguimento del processo istruttorio. Respingendosi tale istanza da parte del G. I., ne deciderà il consiglio d'accusa.

La decisione con la quale il consiglio d'accusa avrà pronunciato la chiusura del processo istruttorio o ne avrà ordinato il completamento o la sospensione o il rinvio della causa sarà dal consiglio d'accusa comunicata all'accusatore.

Non sarà ammesso ricorso se non contro la decisione sospensiva e quella di rinvio.

Gli articoli 148 a 152 disciplinano l'arresto durante l'istruzione che in genere è sempre ordinato dal giudice

che le è demandata in questo regolamento di procedura penale.

La camera di consiglio può in singoli casi, dopo aver sentito l'accusatore, incaricare un giudizio distrettuale, posto nel circondario della Corte di giustizia di prima istanza, dei rilievi preliminari o del processo d'istruzione incombenti al giudice istruttore e ciò in tutto od in parte. Essa può in ogni momento avocare a sè di nuovo tali atti ed è obbligata a farlo quando l'accusatore o l'imputato lo impongono.

La camera di consiglio prende i suoi conchiusi in consessi di tre giudici.

§ 109. Si desisterà dal processo istruttorio per disposizione del giudice istruttore, quando l'accusatore ritira la richiesta della persecuzione penale, oppure propone la desistenza dal processo d'istruzione o quando egli dichiara che non trova motivo di ulteriore persecuzione.

Fuori di questi casi una desistenza dal processo istruttorio non avrà luogo se non in seguito a conchiuso della camera di consiglio o della Corte di giustizia in seconda istanza.

§ 92 capoverso 2.° Se il giudice istruttore dubitasse se debba accondiscendere ad una proposta d'avviamento dal processo d'istruzione si provocherà su di ciò il conchiuso della camera di consiglio.

Egli prenderà parte alla discussione, ma non alla deliberazione.

§ 94. Il giudice istruttore farà rapporto orale sullo

---

istruttore, eventualmente dal consiglio d'accusa o dal giudizio giudicante; soltanto il consiglio d'accusa decide contro l'ordinazione della custodia preventiva o dell'arresto durante l'istruzione; gli articoli 152-156 trattano dal collocamento e del trattamento dei detenuti in custodia preventiva o in arresto durante l'istruzione; gli articoli 157-168 della cessazione della custodia preventiva e dell'arresto durante l'istruzione, dalle cui disposizioni risulta che il legislatore ungherese ha lasciato molta libertà d'apprezzamento anche in tale materia al giudice istruttore.

Tocca infine alla r. procura elevare l'atto d'accusa (art. 254 e seguenti).

stadio in cui si trovano tutti i processi istruttorii pendenti alla camera di consiglio una volta al mese, ed anche durante il mese, qualora egli lo ritenga necessario per l'importanza dell'oggetto o quando gli occorra di ottenere la decisione della camera di consiglio.

§ 95. Il giudice distrettuale farà il suo rapporto per iscritto sullo stadio di tutti i processi istruttorii pendenti ed in egual modo provocherà le decisioni della camera di consiglio.

§ 113. Tutti coloro che durante i rilievi preliminari e il processo istruttorio si credono lesi da una disposizione o da una tardanza del giudice istruttore hanno diritto di provocare riguardo a ciò una decisione della camera di consiglio, la quale decide in seduta segreta, sentito l'istruttore ed il procuratore di Stato.

§ 196. Quando vi sia difformità fra il procuratore di Stato ed il giudice istruttore riguardo la cessazione dell'arresto, durante l'istruzione, la decisione spetta alla camera di consiglio.

13. Al terzo gruppo appartengono quelle legislazioni che non hanno nel meccanismo della giurisdizione istruttoria la camera di consiglio, e che invece dividono tale funzione fra il giudice istruttore e la camera d'accusa o delle opposizioni: tali codici sono quelli russo, turco, rumeno, ungarico, e la Francia dopo le riforme introdotte dalla legge 17 luglio 1856 per cui spetta al solo giudice istruttore emettere in ogni materia i provvedimenti istruttorii e chiudere il processo istruttore colle ordinanze di rinvio e di proscioglimento, eccettuati i reati di crimine la cui deliberazione spetta alla camera d'accusa (art. 127, 136, 217 a 258 codice d'istruzione criminale).

Va poi ricordata la legge francese dell'8 dicembre 1897 che modificò il codice napoleonico per quanto attiene al segreto ed al contraddittorio nell'istruttoria e quella del 1865 sulla libertà provvisoria. Molti furono i progetti legislativi di riforma al codice del 1808, e va notata la tendenza di

riammettere l'istituto della camera di consiglio; come giudice degli incidenti che possano sorgere durante l'istruzione.

Nella legislazione inglese (1) la forma normale è il giudizio d'accusa innanzi al grande giurì, ed è affatto sconosciuto l'istituto della camera di consiglio; così in quella irlandese, nella legislazione indiana, negli statuti degli Stati Uniti d'America.

È pure sconosciuta l'istituzione della camera di consiglio nelle legislazioni svedese, finlandese, danese, scozzese, giapponese ed egiziana e della repubblica di S. Marino e norvegese (2).

---

(1) *Il giudizio d'accusa nella legislazione inglese* per Bernardo Alimena, *Rivista penale*, vol. XXXII.

(2) Atti del terzo congresso giuridico, op. cit., p. 141 e seguenti.

Originale e veramente istruttivo pel diritto comparato razionale è il codice di procedura penale norvegese del 1.° luglio 1887 modificato da leggi successive, ed opera del celebre legislatore Getz e tradotto e commentato e preceduto da un dotto ragionamento dell'illustre professore Brusa (Torino, Fratelli Bocca, 1900). Il codice norvegese, ispirato al principio accusatorio, ha creato un solo magistrato per l'istruzione, cioè il giudice istruttore, affidando, come scrive il Brusa, del resto al tribunale stesso la chiusura dell'istruttoria e le deliberazioni di carattere contenzioso.

Trascriveremo, riproducendolo dalla citata fonte, il capitolo 22.° che tratta appunto dell'istruzione giudiziale preliminare che dà luogo poi, quando vi siano gli elementi, all'atto d'accusa.

§ 271. Il pubblico ministero può richiedere che si apra una istruzione giudiziale preliminare, contro una determinata persona sospetta di reità.

Senza che siasi fatta un'istruzione giudiziale preliminare, non si può elevare accusa dinanzi al tribunale di Assise eccetto che l'imputato vi acconsenta.

§ 273. Eccetto che il tribunale giudichi non essere punibile il fatto indicato nella richiesta o mancare la base legale per darle seguito, la richiesta avanzata dal pubblico ministero deve essere accolta.

Concludendo quindi su tale argomento colle parole dell'Alimena e rinviando il lettore per mag-

Se il tribunale ricusi di aprire l'istruzione preliminare o deliberi di aprirla non ostante opposizione, lo fa mediante ordinanza.

§ 274. Fine dell'istruzione preliminare si è di assicurare gli schiarimenti necessari per decidere se si debba elevare l'accusa.

§ 75. Durante il corso dell'istruzione le parti possono richiedere che si proceda a quanto stimino opportuno a favorire il loro intento. Se il tribunale giudichi che si debba respingere una richiesta, lo fa mediante ordinanza.

Nel rimanente deve condurre l'istruzione d'ufficio....

§ 276. Il tribunale può dare incarichi alla polizia....

§ 277. Alle udienze giudiziali durante l'istruttoria preliminare l'imputato va citato con gli avvertimenti di legge (eccetto i casi della notificazione: § 151-154) o che si produca un notevole ritardo.

Se l'imputato sia arrestato o carcerato e venga presentato dinanzi al tribunale, oppure vi comparisca spontaneamente, l'istruzione può essere proseguita in qualsiasi circostanza.

Prescrive poi tale paragrafo l'avviso delle udienze al pubblico ministero ed al difensore ed a ciascuno interessato, che hanno diritto i primi, facoltà quest'ultimo di assistervi e di presentare, prima della chiusura, le osservazioni e le proposte che stimino di dover fare; in circostanze speciali può però il tribunale con ordinanza escludere del tutto l'imputato ed il suo difensore elettivo, se ed in quanto stimi esservi motivo di temere che il fine del processo possa altrimenti essere frustrato od esposto a pericolo. Va data comunicazione al pubblico ministero, imputato, difensore e parte lesa, del verbale dell'udienza giudiziale in cui è raccolto l'interrogatorio di quest'ultima (§ 275, 279, 280).

§ 281. L'istruzione preliminare si sospende, quando si desista dal processo o il tribunale reputi che le condizioni di legge per la sua efficacia non persistano.

L'istruzione preliminare si chiude, quando il tribunale

giori schiarimenti alla voce GIUDIZIO D'ACCUSA dell'illustre Casorati, osserveremo che « il maggior numero dei codici d'Europa ha accettato il concetto della necessità del giudizio istruttorio compiuto da magistrati: le preminenze politiche lo hanno perpetuato, il maggior numero di tali codici avendo un solo collegio istruttorio e questo appartenendo alla magistratura superiore hanno implicitamente combattuto la camera di consiglio ».

CAPITOLO III.

I PROVVEDIMENTI DELLA CAMERA DI CONSIGLIO NELLA GIURISDIZIONE ISTRUTTORIA.

SOMMARIO.

14. Provvedimenti della camera di consiglio, come giudice dell'istruzione, *a*) durante il periodo istruttorio, *b*) chiuso il periodo istruttorio. — Limiti della presente trattazione alle funzioni di giurisdizione istruttoria.

15. Organismo della giurisdizione istruttoria spettante alla camera di consiglio. — Carattere definitivo delle ordinanze. — Scopo e tutela politica della giurisdizione istruttoria.

16. Ragioni per cui la camera di consiglio esercita nel sistema vergente di rito un grado di giurisdizione autonoma ed indipendente dalla sezione d'accusa e non è una ramificazione o una delegazione della stessa. — Concetto dell'istituto dell'avocazione. — Dottrina e giurisprudenza.

17. Esegesi critica dell'art. 246 codice procedura penale. — Rapporto del giudice istruttore. — Sua

---

ne reputi conseguito il fine o le parti siano concordi nel chiederne la chiusura. Un'istruzione preliminare chiusa può essere riaperta a richiesta di una delle parti (§ 294, n. 1 secondo alinea § 434): chiusura o sospensione che devono essere notificate al pubblico ministero ed imputato, e quindi si statuisce se debba elevarsi l'atto d'accusa (§ 284-286).

forma, scopo, norme direttive. — Criteri per giudicare compiuta l'istruzione. — Apprezzamento del giudice istruttore. — Coordinamento dell'art. 246 coll'art. 21 regio decreto 1.° dicembre 1889. — Termini non perentori. — Giurisprudenza. — Conflitto fra il procuratore del re ed il giudice istruttore circa l'istruzione compiuta. — Soluzione a sensi dell'art. 97 codice procedura penale. — Quale sia l'autorità competente a pronunciare sui risultamenti istruttori in seguito al procedimento penale per falsa testimonianza di cui all'art. 312 codice procedura penale. — Giurisprudenza. — Chi debba fare in tal caso il rapporto alla camera di consiglio.

18. Esegesi dell'art. 248 codice procedura penale. — Nuovo rapporto per istruzione deficiente. — Rinnovazione di atti nulli istruttori. — Rinvio.

19. Esegesi critica dell'art. 249 codice procedura penale. — Indagine preliminare sulla competenza. — Norme direttive. — Criterii. — Giurisdizioni speciali. — Giurisprudenza. — Reati ministeriali. — Alta Corte di giustizia. — Reati commessi durante lo stato d'assedio, reati militari. — Valutazione giuridica del fatto. — Criteri. — Provvedimenti. — Loro enumerazione.

20. Esegesi critica dell'art. 250 cod. proc. pen. — Ordinanza di proscioglimento. — Formule terminative. — Carattere definitivo ed irrevocabile per le ordinanze di non luogo a procedere perchè il fatto non costituisce reato o per proscrizione od altro modo di estinzione dell'azione penale. — Carattere revocabile delle ordinanze di proscioglimento per insufficienza d'indizii. — Esegesi critica dell'art. 266 codice procedura civile in relazione all'art. 445 codice procedura penale. — Limiti della *res iudicata*. — Concetto delle nuove prove per riaprire l'istruttoria.

21. Applicazioni nel diritto giurisprudenziale italiano. — Norme direttive e fattispecie.

22. Ragioni per cui nella dottrina procedurale si vorrebbe esteso anche all'imputato il diritto che compete per legge esclusivamente al pubblico mi-

35. Diritto di opposizione alle ordinanze. — Esegesi degli art. 260-263 codice procedura penale. Esso non compete pel nostro diritto positivo se non al procuratore del re (articoli 249, 250, 251, 252, 253, codice procedura penale), al procuratore generale del re in tutti i casi, alla parte civile (art. 250); non spetta mai all'imputato in nessun caso. — Eccezione dell'art. 215 cod. proc. pen.

36. Modalità, forme, termini, effetti dell'opposizione. — Notificazione dell'atto d'opposizione. — Esegesi dell'art. 261 cod. proc. pen. — Art. 262, 263, 264, 265 cod. proc. pen. — Questioni diverse. — Obbligo della motivazione nelle dichiarazioni d'opposizione a pena di nullità. — Facoltà di fare opposizione nel procuratore del re anche nell'interesse dell'imputato. — Diritto nel procuratore generale del re di fare opposizione anche nel caso che il procuratore del re si sia mantenuto inerte od abbia accettato le ordinanze della camera di consiglio

37. Norme di diritto giurisprudenziale, concernenti le opposizioni del procuratore del re, generale, della parte civile, la natura dei termini, la notifica, il rigetto delle opposizioni.

14. Nel sistema del nostro codice di rito penale vigente, modificato dalla legge 30 giugno 1876 e R. decreto 1.° dicembre 1889, la camera di consiglio ha funzioni istruttorie e di giurisdizione istruttorie, le prime che si esplicano durante l'istruzione, le seconde ad istruzione compiuta. Ogni decisione della camera di consiglio è un provvedimento che ha il nome di ordinanza, provocata dal rapporto del giudice istruttore ed eccitata dalle requisitorie scritte del pubblico ministero e deve sempre esser motivata.

Durante il periodo istruttorio la camera di consiglio deve dare i seguenti provvedimenti:

a) sulla legittimazione dell'arresto del prevenuto;

b) sulla conferma o revoca dei mandati di cattura;

c) sulla provvisoria escarcerazione;

d) sulla libertà provvisoria;

e) accertare se l'istruzione è compiuta od in caso contrario ordinare nuovo rapporto al giudice istruttore.

Chiuso il periodo istruttorio:

a) prosciogliere dall'imputazione o rinviare a giudizio l'imputato nei casi in cui non è competente a ciò fare il giudice istruttore, ed in quelli in cui emise uno dei provvedimenti coercitivi;

b) precisare la questione di competenza;

c) trasmettere gli atti dell'istruttoria scritta alla sezione d'accusa nei casi determinati dalla legge.

Nel sistema positivo procedurale la camera di consiglio risponde ad una duplice funzione ispirata al concetto politico di tutela e salvaguardia dei diritti dell'imputato e della società, e cioè è giudice dell'istruzione ed ha giurisdizione istruttoria semipiena: nel primo caso controlla l'operato del giudice istruttore e regola i diversi modi coercitivi rispetto alla libertà dell'imputato e dirige l'istruttoria, nel secondo caso ha funzione *imperii* quando proscioglie dall'imputazione, e giudica in merito ai risultati dell'istruttoria per decidere se l'imputato debba esser portato davanti alla giurisdizione di merito.

Per evitare inutili ripetizioni nello svolgimento della materia per quanto si attiene alla libertà provvisoria, scarcerazione, arresto, mandato di cattura, di comparizione, ecc., rimandiamo il lettore a tali voci (1); illustreremo quindi esegetica-

(1) Tale materia fu già con acume e dottrina ampiamente svolta nell'*Enciclopedia giuridica*, dal prof. Florian alla voce *I mandati di cattura e di comparizione nella legislazione italiana*, volume terzo, parte prima; evitiamo così inutili ripetizioni.

mente, esclusi i provvedimenti della camera di consiglio durante il periodo istruttorio, soltanto quelli di giurisdizione semipiena chiuso cioè il periodo inquisitorio.

15. Nel procedimento a sistema misto, come il nostro, insegna il Lucchini (1), la giurisdizione istruttoria costituisce tutto un organismo a sè, che deve avere naturalmente il suo inizio, il suo svolgimento e la sua sintesi al pari del vero e proprio giudizio. L'esame finale ed il responso del magi strato dell'istruttoria ha tre distinti obbiettivi:

1.° precisare la questione di competenza;

2.° accertare se l'istruzione sia compiuta;

3.° stabilire se sia il caso di mandare a giudizio l'imputato; nel che si concreta l'istituto del *rinvio a giudizio* che assume diversa modalità ed importanza a seconda della diversa competenza.

Fra il primo stadio del procedimento penale (istruzione scritta) ed il secondo stadio (giudizio propriamente detto), scrive l'illustre Pessina (2), sta un momento processuale intermedio che chiude il primo stadio per darsi cominciamento al secondo. Questo momento intermedio è un giudizio che riproduce qualche cosa del giudizio inquisitorio, in quanto che ha per fondamento l'istruzione segreta e scritta, ma non ne riproduce i vizii perchè l'effetto di questo giudizio non può essere mai una condanna, ma sibbene un'assoluzione od un rinvio agli atti ulteriori del procedimento, un rinvio cioè al giudizio propriamente detto nella forma accusatoria.

Se non che questo giudizio non presenta spiccate le parti contendenti l'una di fronte all'altra.

---

(1) *Elementi di procedura penale* di Luigi Lucchini, edizione Barbèra, 1895, n. 262 e seguenti.

(2) *Manuale del diritto penale italiano*, parte terza, procedimento penale, Napoli 1893, pag. 60 e seguenti.

Essa ha per condizione necessaria, *uti iudicium*, una sentenza di giudice, e perchè trattasi di giudizio su materia di pubblico interesse, la sentenza del giudice deve essere preceduta da requisitoria del pubblico ministero. La sentenza con cui si chiude l'istruzione ha dalla legge il nome di ordinanza diffinitiva, ma è appunto sentenza perchè *habet vim definitivam* intorno ai risultamenti dell'istruzione delle prove.

Osserveremo infine col Saluto (1) che « la giurisdizione istruttoria (della quale appunto fa parte anche la camera di consiglio) è stata creata per apprezzare, appena terminata l'istruzione di un processo, la gravezza e gli indizi delle prove raccolte, per determinare il carattere giuridico dei fatti o designare, ove occorra, la competente autorità a conoscerne ed a giudicarli.

« Conciossiachè questa preliminare disamina, oltre a prevenire quegli intempestivi giudizii che per insufficienza di prove o per comprovata innocenza finiscono per discreditare od almeno per indebolire l'azione della giustizia, garantisce sopratutto la libertà del cittadino dalle temerarie accuse e dalle precipitazioni della polizia giudiziaria, sottraendolo a quella incerta e penosa situazione in cui si trova l'imputato nella angosciosa aspettativa di un giudizio, non che dei pericoli di un dibattimento pubblico, che qualunque sia l'esito, colpisce sempre la sua riputazione, la sua fortuna e principalmente la sua libertà ».

16. Un'importante questione si è quella di decidere se la camera di consiglio attui una giurisdizione a sè stante, indipendente, autonoma, un grado di giurisdizione istruttoria, o debba invece considerarsi come una ramificazione della camera

(1) **Saluto**, ***Commentario al codice di procedura penale*** **volume II, pag. 605.**

di consiglio in sezione d'accusa ed una delegazione della giurisdizione istruttoria in quest'ultima contenuta ed unificata.

Alcuni autori francesi ed italiani, fra cui il Saluto, Scevola (1), ed alcuni responsi della giurisprudenza (2) sostengono la seconda tesi, e precisamente si legge nella citata sentenza della Cassazione romana: « per l'attuale sistema del nostro codice di rito penale, unica è la giurisdizione istruttoria e di avviamento dei procedimenti ai magistrati di merito, ai quali, secondo le proprie competenze, appartengono, ma è divisa in tre ordini di giudizii, della quale giurisdizione l'autorità centrale ed assorbente è la sezione d'accusa del distretto. Tale sistema ha due ragioni di essere: la prima, la garanzia dei diritti individuali, la seconda, la maggior possibile prontezza dei provvedimenti. Il secondo ordine di siffatti giudizii è quello della camera di consiglio che ha poteri sull'andamento delle istruzioni, sulla designazione delle competenze, secondo il fatto semplice che posa e che compone raffrontandolo al diritto penale. Il terzo ordine a cui sono subordinati i poteri della camera di consiglio risiede nella sezione d'accusa per gli art. 448, 452 cod. proc. pen. I poteri pertanto della camera di consiglio non sono per sè stanti, ma costituiscono una ramificazione di quelli della sezione d'accusa, laonde la camera di consiglio non costituisce un grado di giurisdizione da doversi necessariamente esaurire. Quindi ove avvenga che la sezione d'accusa adita dal procuratore generale per opposizione ad ordinanza di proscioglimento

(1) *L'istruzione preparatoria del procedimento penale anteriore al giudizio di cognizione* per Antonio Scevola, Torino 1886-1891, pag. 344 e seg.

(2) Cassazione Roma, 18 aprile 1881, *Foro italiano*, 1881, II, 456.

della camera di consiglio ordini al giudice istruttore un supplemento istruttorio, ad essa spetta di pronunciare sul risultato delle nuove indagini ».

Tale dottrina però, a nostro avviso, urta contro il sistema positivo e lo spirito cui è informata la giurisdizione istruttoria secondo il nostro codice di rito, e già l'Hélie in Francia, il Lucchini in Italia (1), splendidamente l'ebbero a confutare: non si può infatti confondere la sezione d'accusa colla camera di consiglio, che sono due organi distinti e separati e con funzioni indipendenti nel nostro rito penale, e come si può immedesimare la prima che ha un grado di giurisdizione in sede di opposizione sulle ordinanze della camera di consiglio, con questa? Si confonderebbero autorità delegante e delegata, inferiore e superiore. L'art. 448 cod. proc. pen. disciplina una facoltà nella sezione d'accusa, quella di *avocazione* dei processi istruttorii, anche di competenza della camera di consiglio; ma una potestà facoltativa non può distruggere il fondamento della giurisdizione istruttoria che la legge di rito attribuisce ad essa, indipendentemente dalla sezione d'accusa. È logico che essa, per determinate contingenze istruttorie, avochi a sè un'istruttoria di naturale competenza del giudice istruttore o della camera di consiglio, perchè il più contiene il meno, ma l'avocazione implica appunto il concetto giuridico di togliere temporaneamente una funzione inerente ad un determinato organo giudiziario, non include mai il concetto però di spostamento della competenza naturale, la quale resta sempre alla camera di consiglio.

E la stessa giurisprudenza più recentemente modificò i precedenti apprezzamenti sul grado di

(1) Faustin et Hélie, *Trattato delle istruzioni criminali;* Lucchini, *Rivista penale*, serie I, vol. XV, pag. 34 nota; Masucci, *Digesto italiano*, op. cit.

giurisdizione e sancì che essa appartiene in modo autonomo ed a sè stante alla camera di consiglio, decidendo che essa può rinviare al giudizio del tribunale un imputato di bancarotta fraudolenta, quando non ravvisi quella gravità per cui devesi fare luogo al rinvio alla sezione d'accusa pel giudizio d'Assise; escluse quindi la stessa Cassazione romana (1), in tale caso, la giurisdizione della sezione d'accusa per far luogo a tale rinvio, riconoscendo così implicitamente ed affermando il grado di giurisdizione autonomo ed indipendente dalla sezione d'accusa della camera di consiglio, quale organo a sè stante della giurisdizione istruttoria.

Esamineremo ora:

a) le ordinanze di non luogo a procedere, ossia i provvedimenti di proscioglimento,

b) le ordinanze di rinvio al giudizio del tribunale;

c) di rinvio al pretore;

d) di trasmissione degli atti al procuratore generale del re, premesse alcune considerazioni sul rapporto del giudice istruttore, sulle requisitorie scritte del pubblico ministero, sull'accertamento della chiusura dell'istruttoria, sulle indagini dirette ad affermare la competenza (art. 246, 247, 248 e 249 cod. proc. pen.).

17. Dispone l'art. 246 cod. proc. pen.:

« Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunicherà senza ritardo gli atti al procuratore del re, il quale dovrà fra tre giorni dare le sue requisitorie ».

Ritornati gli atti all'istruttore se il titolo del reato o di alcuno dei reati per cui si è fatta l'istruzione è di crimine, egli ne farà entro tre giorni rapporto alla camera di consiglio salvo il caso previsto dall'art. 257 alinea cod. proc. pen.

(1) Silvio Longhi, *La bancarotta*, Hoepli editore, Milano, 1898, pag. 263.

Il giudice istruttore farà pure il rapporto alla camera di consiglio nel termine sopra indicato, semprechè, il titolo del reato o dei reati per cui si è fatta l'istruzione sia bensì di delitto, ma l'imputato si trovi detenuto, ovvero la camera di consiglio ne abbia già pronunciato la scarcerazione o provveduto sopra una di lui domanda di libertà provvisoria.

Per quanto concerne il rapporto del giudice istruttore ed i provvedimenti della camera di consiglio contemplati dall'ultimo alinea di detto articolo, per evitare inutili ripetizioni rimandiamo il lettore alla voce MANDATI DI CATTURA E DI COMPARIZIONE, ove tale materia è ampiamente svolta nel capitolo V, *Procedimento di legittimazione* del prof. Florian.

Noi illustreremo esegeticamente la prima parte e primo capoverso dell'articolo in esame.

Bisogna anzitutto osservare che l'atto il quale eccita la giurisdizione della camera di consiglio non è il rapporto del giudice istruttore, ma bensì l'istanza formulata dal procuratore del re nelle sue requisitorie: da questo momento la camera di consiglio è investita delle sue funzioni.

Il rapporto del giudice istruttore non è che il mezzo, col quale la camera di consiglio viene informata dell'istruzione svolta, mediante anche la visione degli atti processuali assunti: il rapporto si esplica mediante la relazione orale che il giudice istruttore fa del processo davanti alla camera di consiglio; ed abbiamo già accennato ai motivi per cui il legislatore affidò al giudice istruttore la funzione di relatore nella camera di consiglio, come il più competente ed informato dello svolgimento del processo istruttorio.

Il legislatore colla frase *compiuta l'istruzione* ha abbandonato al giudice istruttore l'apprezzamento di giudicare quando il processo sia giunto

allo stadio di poter essere portato davanti alla camera di consiglio: quindi egli farà il rapporto quando stimerà esaurito ogni atto di investigazione diretta all'accertamento della prova generica e specifica del reato, e quando avrà provocato le requisitorie scritte in merito all'istruzione del procuratore del re.

È superfluo osservare che il giudice istruttore si ispirerà in tale materia alla scrupolosa necessità dell'istruttoria e non provocherà mai le decisioni della camera di consiglio intempestivamente ed eviterà ritardi dannosi alla sollecita amministrazione della giustizia.

Le requisitorie del pubblico ministero poi devono sempre precedere il rapporto del giudice istruttore perchè a lui esclusivamente spetta promuovere, invigilare l'esercizio e lo svolgimento dell'azione penale da lui incoata e quindi egli ha il diritto di formulare le sue conclusioni, le quali, come già si disse, sono quelle che eccitano la giurisdizione della camera di consiglio.

Insegna poi la dottrina procedurale che il giudice istruttore deve nell'istruttoria espletare anche i fatti che possono dar luogo a scusanti od aggravanti, ed un criterio ermemeutico della frase « compiuta l'istruzione », è imposto nell'art. 259 cod. proc. pen., per cui la camera di consiglio deve qualificare legalmente il fatto delibato nell'art. 252 cod. proc. pen., per cui essa può far luogo al rinvio davanti al pretore per circostanze che diminuiscono la pena: quindi la camera di consiglio deve essere dal giudice istruttore posta in grado di poter giudicare in base agli elementi raccolti dall'istruttoria scritta se concorrano gli estremi dell'art. 252 cod. proc. pen. e di qualificare legalmente il fatto. Norme quindi tassative mancano nel codice di rito per decidere quando l'istruzione è compiuta vi sono criterii però sicuri

e legali per dare norme direttive al rapporto del giudice istruttore.

La relazione orale deve essere improntata a scrupólosa oggettività, spoglia di ogni apprezzamento personale del giudice istruttore, specchio fedele dei risultamenti dell'istruttoria scritta, logica ed ordinata, tanto nell'interesse dell'accusa come in quello della difesa.

L'art. 246 cod. proc. pen. parla di crimine. Occorre quindi ricorrere all'art. 21 delle disposizioni per l'attuazione del codice penale 1.° dicembre 1889 di coordinamento, per cui per crimini si intendono i reati che importano le pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici e quelle della reclusione e detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni. In tutti questi casi è obbligatorio il rapporto del giudice istruttore alla camera di consiglio.

Il termine di tre giorni indicato dall'art. 246 codice procedura penale non è perentorio: quindi il giudice istruttore deve, come norma direttiva fare il rapporto entro tre giorni dal ritorno degli atti e dalla requisitoria del procuratore del re, ma non a pena di nullità. Le esigenze pratiche dell'amministrazione giudiziaria, la valutazione di contingenze speciali nei singoli casi furono lasciate al sovrano apprezzamento del magistrato sotto la responsabilità sua disciplinare ed il controllo gerarchico dei superiori: così decise la giurisprudenza ispirandosi ad un criterio di praticità ed equità, fidando nell'alacrità e coscienza dei magistrati, che non frapporranno indugi se non giustificati.

Può darsi il caso nella pratica quotidiana che il procuratore del re non ritenga compiuta l'istruzione ed esiga altri incumbenti dal giudice istruttore e quindi non faccia le requisitorie scritte in merito e non ecciti la giurisdizione della camera di consiglio e ritorni gli atti all'istruttore, il quale

invece ritenga sufficientemente istruito il processo e pronto per fare il rapporto di cui all'art. 246 codice procedura penale. Si domanda nella dottrina: *quid juris* in tale conflitto?

Nessun dubbio che il giudice istruttore non potrà fare il suo rapporto alla camera di consiglio perchè essa mancherebbe di giurisdizione, investendola non il rapporto, ma le requisitorie del pubblico ministero le quali non furono date dal procuratore del re.

Il giudice istruttore non potrà quindi in tal caso che pronunciare ordinanza motivata a sensi dell'art. 97 codice procedura penale, il quale stabilisce che in tutti i casi in cui il giudice istruttore non fosse d'avviso di secondare le richieste del procuratore del re, pronunzierà ordinanza, salva opposizione, avanti la sezione d'accusa e gli atti saranno trasmessi al procuratore generale. Avendo il legislatore usata la frase ampia e comprensiva *in tutti i casi,* ha indicato con essa la norma imperativa di dirimere i conflitti eventuali che possono insorgero fra l'autorità istruttoria e quella requirente. ed in questi casi deve essere implicitamente compreso anche quello per cui il giudice istruttore ritiene di aver esaurito lo stadio istruttorio del processo, in conflitto con quanto ritiene il pubblico ministero in rapporto al suo rifiuto di dare le requisitorie scritte

Deciderà la sezione d'accusa ed in base alla sua ordinanza o il giudice istruttore asseconderà le istanze del pubblico ministero o questi darà le sue requisitorie scritte e ciò nel caso, ben si intende, in cui, il procuratore del re faccia opposizione all'ordinanza motivata dal giudice istruttore a sensi dell'art. 97 codice procedura penale, perchè nell'ipotesi contraria, spontaneamente darà le sue requisitorie scritte in omaggio all'ordinanza stessa.

Fatto il rapporto, il giudice istruttore assume la

veste di membro della camera di consiglio votante e si inizia la vera e propria giurisdizione di tale istituto.

Completeremo l'esegesi di tale art. 246 codice procedura penale accennando ad una questione risolta dalla Cassazione romana e che contempla quale sia l'autorità competente a pronunciarsi sui risultamenti dell'istruttoria in seguito al procedimento speciale di cui all'art. 312 cod. proc. pen. contro i testimoni falsi o reticenti e chi debba fare il rapporto prescritto dall'art. 246 cod. proc. pen. Decise la nostra Corte regolatrice (1) che in tale procedimento speciale le funzioni del giudice delegato dal tribunale finiscono con l'ultimo atto di istruzione, sulle risultanze della quale deve provvedere e pronunciare la camera di consiglio se fu ordinata dal tribunale o dal pretore, e che il rapporto ad essa deve esser fatto dall'istruttore ordinario e non dal giudice delegato a raccogliere l'istruttoria; il che risulta chiaramente dal capoverso dell'art. 312 cod. proc. pen., il quale dispone che « compiuta l'istruzione gli atti saranno comunicati al pubblico ministero che provvederà secondo le forme ordinarie : eccitando cioè la giurisdizione normale della camera di consiglio e della sezione d'accusa secondochè l'istruttoria fu ordinata dalla Corte d'assise o d'appello o dal tribunale o dal pretore e nel primo caso spetta alla sezione d'accusa pronunciare sull'istruttoria e non alla camera di consiglio perchè altrimenti, come dice la Cassazione romana, si avrebbe lo sconcio giuridico di vedere l'opera del magistrato superiore riveduta e giudicata dal magistrato inferiore.

18. Abbiamo già esaminata la composizione della camera di consiglio, illustrando l'art. 247, in

(1) Sentenza 11 maggio 1900, nella *Cassazione unica*, vol. XI, col. 1007.

relazione al 201 cod. proc. pen. (1); esaminiamo ora l'art. 248 cod. proc. pen.

Esso dispone che se la camera di consiglio trova l'istruzione incompiuta, la rimanderà al giudice istruttore con l'indicazione degli atti d'istruzione che giudicherà necessari. Se vi sono atti nulli ne ordinerà la rinnovazione.

Quando si saranno assunte le nuove informazione o rinnovati gli atti nulli, il giudice istruttore, osservato il disposto dell'art. 246 codice procedura penale, farà nuovo rapporto alla camera di consiglio.

Tale articolo disciplina l'azione di controllo della camera di consiglio sull'opera del giudice istruttore e risponde al primo momento della sua giurisdizione: quello cioè di accertare se l'istruzione è compiuta o no, e nel caso negativo, spetta ad essa indicare le norme direttive per l'assunzione di nuovi atti o per completare quelli deficienti ed ordinare la rinnovazione degli atti nulli. A schiarimento della materia rimandiamo il lettore alle voci ISTRUTTORIA e NULLITÀ.

19. Una delle funzioni preliminari e che logicamente deve precedere l'investigazione in merito ai risultati dell'istruttoria per fare luogo al proscioglimento od al rinvio al giudizio si è quella di accertare la propria competenza, se cioè la camera di consiglio sia competente a conoscere dell'istruttoria o no, secondo le norme fondamentali di rito. Tale materia è disciplinata dall'art. 249 codice procedura penale il quale così dispone: « Se risulta dagli atti che il fatto non appartiene alla competenza ordinaria, la camera di consiglio ordinerà il rinvio al giudice competente ».

L'indagine relativa alla competenza è essenzialmente d'ordine pubblico perchè interessa l'ordine

(1) Capo I, numeri 5, 6, 7.

delle giurisdizioni, esplicanti atti d'impero, e la competenza va esaminata in tutti i suoi momenti giuridici *ratione materiae*, *ratione loci* e per quanto si attiene le norme di competenza rinviamo il lettore a tale voce.

A noi basta rilevare quanto costantemente ritenne la giurisprudenza e cioè che risultando dagli atti specificatamente determinato il fatto, la camera di consiglio ha l'obbligo d'elevare d'ufficio la incompetenza assoluta, trattandosi di questione d'ordine pubblico. E come giustamente osserva lo Scevola (1) all'effetto di stabilire la competenza del magistrato si deve considerare e definire il reato nei suoi elementi costitutivi e nella persona dell'imputato, autori principali, agenti e complici ed avuto riguardo a tutte queste condizioni speciali dalla legge stabilite per determinare la specie e la qualità della pena minacciata, desumendo la regola generale dall'imputazione e dalla specialità della pena a determinarsi. La proroga di speciale competenza giova anche ai complici, i quali, come insegna il Lagraverend (2), devono seguire i loro coautori davanti il tribunale che si trova solo competente a giudicare qualcuno d'essi. Dottrina questa seguìta pure dalla nostra Cassazione unica la quale giudicò che quando si tratti di fatti nei quali con un senatore siano coinvolte altre persone, queste devono seguire il foro privilegiato del senatore, unico foro competente anche per l'istruttoria (3).

Cosicchè ogni qual volta la camera di consiglio si troverà di fronte ai fatti che non appartengono

---

(1) Antonio Scevola, op. cit., pag. 355.

(2) Legraverend, *Trattato di legislazione criminale*, volume III, cap. III, sez. II.

(3) *Dizionario della giurisprudenza penale*, Frosinone. Sentenza 10 febbraio 1898, ric. Virtù.

alla competenza ordinaria rinvierà gli atti al giudice competente in sede d'istruzione; perchè le è vietato entrare nel merito dell'imputazione, altrimenti affermerebbe la propria competenza.

Se si tratta quindi di giurisdizione militare rinvierà al giudice istruttore militare, se trattisi di giurisdizione speciale, come l'Alta Corte di giustizia per reati commessi dai senatori e loro correi o complici, rinvierà gli atti al senato a norma del relativo regolamento giudiziario; se si tratti di giurisdizione marittima, mercantile od internazionale alle autorità designate dall'art. 433 codice marina mercantile e dalla legge 28 gennaio 1866 per cui i tribunali consolari, composti del console e di due giudici, hanno le funzioni della camera di consiglio, ecc.

Così per i delitti commessi dai ministri nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni, per quelli commessi durante lo stato d'assedio o di guerra, o quelli commessi da persone assimilate ai militari, come le guardie di finanza *intuitu personae* e che non siano reati comuni. In tutti questi casi esula la competenza ordinaria disciplinata dal codice di rito e la camera di consiglio deve in via preliminare, dichiararsi incompetente a pronunciarsi in sede istruttoria e rinviare gli atti all'autorità inquirente competente.

La giurisprudenza ebbe occasione più volte di affermare tale dottrina in casi speciali che si riferivano alla competenza nella camera di accusare i ministri per reati commessi nello esercizio delle loro funzioni, ed a quelli del senato per istruire e giudicare tali reati e decise che questa competenza speciale ha effetto anche quando il ministro ha cessato di esser tale. Decise che sono di cognizione del senato tutti quei reati anche comuni che sono però cagionati da un movente politico o commessi come mezzi a fine politico, mentre

tutti gli altri reati commessi anche da ministri soggiaciono alla giurisdizione del tribunale ordinario.

Che infine se la Camera dei deputati si impossessò della cognizione e dell'asame e delle particolarità che nelle carte, nei titoli, nei documenti di un plico a lei rimesso si enunciano, l'autorità giudiziaria non può conoscerne anche trattandosi di reato risultante da dette carte a carico di ex ministro (1).

Così in tema d'assedio la giurisprudenza decise che la camera di consiglio deve dichiarare la propria incompetenza di fronte ad un reato commesso durante lo stato d'assedio o di guerra, e che essa ritenga di competenza del tribunale militare di guerra. Può soltanto la camera di consiglio espletare l'istruttoria per tali reati, se investita dal bando pubblicato dal commissario straordinario o generale capo, che è l'atto il quale indica la giurisdizione (2).

Quando la camera di consiglio ha ritenuto la propria competenza a conoscere del fatto, ha giudicato completa l'istruttoria, deliba l'imputazione e le risultanze istruttorie per emettere poi i suoi provvedimenti od ordinanze le quali possono essere di proscioglimento (art. 250), di rinvio al pretore (art. 251-252), al tribunale (art. 253), di trasmissione degli atti al procuratore del re (art. 255). Esamineremo singolarmente tali articoli, osservando che in tutti questi casi la camera di consiglio deve valutare giuridicamente il titolo del reato che forma oggetto dell'imputazione in astratto e non relativamente all'imputato perchè ciò rientra

(1) Sentenza Cassazione di Roma, 22-24 aprile 1895, *Cassazione unica*, vol. V.

(2) Cassazione romana, sentenza 19 marzo 1894 (r. Molinari), 11 luglio 1894 (ric. De Felice), *Rivista penale*, vol. 39, 40, pag. 465, 232 con nota.

nel giudizio di merito e valutare tutti gli elementi di accusa e di difesa raccolti dall'istruttoria, giovandosi del rapporto, delle requisitorie scritte, degli schiarimenti eventuali, della lettura e visione degli atti; precisare cioè essa deve la esistenza giuridica del reato, il valore degli indizi, qualificare legalmente il reato e ciò per determinare il competente magistrato di merito.

20. Dispone l'art. 250 cod. proc. pen.: « Se la camera di consiglio riconosce che il fatto non costituisce un reato, o che non risultino indizi di reità contro l'imputato o che l'azione penale è prescritta od altrimenti estinta, lo enuncierà espressamente nell'ordinanza con la quale dichiarerà non farsi luogo a procedimento, e se l'imputato è arrestato o sottoposto ai vincoli della libertà provvisoria, ne ordinerà la liberazione ».

Tre sono quindi le ipotesi contemplate dalla legge di rito per cui possa farsi luogo alla formula con la quale la camera di consiglio dichiara l'ordinanza di non luogo a procedimento: *a*) o il fatto non costituisce reato; *b*) od è estinta l'azione penale per prescrizione o per altra causa; *c*) o per insufficenza d'indizi di reità contro l'imputato. « In tutti questi casi l'ordinanza ha per effetto, come osserva il Lucchini (1), il rilascio dell'imputato dalla persecuzione giudiziale e da qualsiasi coercizione personale. Gli effetti giuridici di tale ordinanza sono però diversi secondo la ragione del proscioglimento. Se motivata per la non sussistenza del reato o per l'estinzione dell'azione penale l'ornanza è d'indole definitiva e la causa è chiusa irremissibilmente. Invece nel terzo caso l'imputato è dimesso dalla persecuzione giudiziale, ma non definitivamente, bensì in modo condizionato, come prescrive l'art. 266 cod. proc. pen. ».

(1) Lucchini, op. cit., n. 266 e seg.

Il fatto non costituisce reato, quando o non è contemplato dalla legge penale o quando manca l'uno o l'altro degli estremi che lo costituiscono, soggettivo od obbiettivo; oltre la prescrizione (articolo 91 c. p., 401 c. p.), estinguono l'azione penale la morte del reo, l'amnistia, la remissione della parte lesa nei reati d'azione privata (articoli 85, 86, 88 c. p.). Esaminiamo la terza ipotesi, come la più importante.

La camera di consiglio deve dichiarare prosciolto l'imputato solo quando non risultino notizie sufficienti di reità contro di lui dall'istruttoria scritta. La valutazione della prova quindi non deve essere assoluta ed esauriente, come nel giudizio orale, di cognizione, altrimenti essa si sostituirebbe al tribunale od alla Corte d'assise; deve valutare la sufficienza od insufficienza degli indizi raccolti e delle prove per giudicare se esse abbiano tale consistenza e rilevanza, per determinare il rinvio a giudizio dell'imputato o per proscioglierlo allo stato degli atti. « Giustamente, osserva lo Scevola (1), in questo stadio non è già la reità sua che si dichiara, in quanto che esso sia responsabile di un fatto che la legge dichiara come reato, ma bensì la sua colpevolezza dirò quasi in astratto, essendochè la certezza ed il convincimento sono lasciati al giudice di cognizione, a seguito del contraddittorio delle parti: non ostante la valutazione a farsi dalla camera di consiglio deve esser seria e grave e non può a meno d'investire il merito, quel risultato cioè che in definitiva si presenta più o meno probabile, nel giudizio di merito ».

La camera di consiglio, istituita a tutela dell'imputato e della società, deve certamente essere scrupolosa nel non inviare a giudizio l'imputato che non sia sufficientemente indiziato, ma non deve

(1) Scevola, op. cit., pag. 354.

esaurire l'ufficio del giudice di merito, entrando nell'esame definitivo e dettagliato dei fatti il quale, per espresso volere del legislatore, è esclusivamente affidato al contradditorio orale e pubblico del dibattimento. Ma quando questi indizi risultano insufficienti al rinvio, non consistenti, rilevanti, è giusto prosciogliere senz'altro l'imputato. Questo proscioglimento però non è definitivo e la ordinanza della camera di consiglio in tale materia non ha valore di cosa giudicata come quella pronunciata per inesistenza di reato o per istinzione dell'azione penale. L'art. 256 c. p. p. infatti così dispone: « L'imputato riguardo al quale si sarà dichiarato non luogo a procedimento per mancanza di sufficienti indizi di reità, non potrà più essere molestato per lo stesso fatto, salvo che sopravvengano nuove prove a suo carico, siccome è detto nell'art. 445 cod. proc. pen., il quale considera nuove prove le dichiarazioni di testimoni, i documenti e verbali non prima delibati ed atti ad avvalorare le prove prima ritenute insufficienti ed a somministrare nuovi mezzi utili alla scoperta della verità.

« Ove siasi fatta opposizione all'ordinanza, apparterrà alla sezione d'accusa di apprezzare le nuove prove; in mancanza di opposizione il giudice istruttore dovrà procedere e sarà statuito da lui o dalla camera di consiglio secondo i casi ».

Per la nostra legge occorrono quindi nuovi fatti concreti e precisi e rilevanti non emersi durante il periodo istruttorio chiuso con ordinanza di non luogo a procedimento per insufficienza di indizi perchè possa essere riaperto il corso istruttorio contro l'imputato prosciolto. Insomma le ordinanze della camera di consiglio in questo caso non hanno effetto definitivo ed irrevocabile, ma come sempre ritenne la giurisprudenza formano stato di cosa gindicata, relativo cioè in quanto allo stato degli

atti istruttori non è emersa la sufficienza degli indizi di reità per far luogo al rinvio a giudizio. Ed è giusto quanto dispone l'art. 266 cod. proc. pen. in relazione all'art. 445 cod. proc. pen. che lo completa, perchè l'azione penale deve essere irretrattabile per le esigenze della difesa sociale e della tutela dell'ordine giuridico politico e quando sorgano nuovi elementi di convinzione a carico dell'imputato non prima delibati, è dovere del pubblico ministero proseguire l'azione penale fino al suo esaurimento e non si viola il principio fondamentale della *re giudicata* perchè appunto le nuove prove emerse dopo l'ordinanza di proscioglimento non furono contemplate e delibate al momento dell'ordinanza e quindi non formarono oggetto della pronuncia.

21. Vediamo ora alcune applicazioni di tali principii nel nostro diritto giurisprudenziale.

Le nuove prove per le quali è lecito riaprire l'istruttoria, possono sorgere anche dall'istruttoria d'altra causa (1).

La formola di proscioglimento per mancanza di prove non è a ritenersi espressione di un giudicato definitivo assolutorio, ma equivalente all'altra per difetto di prova, che quindi può dar luogo alla riapertura del processo (2).

Quando pure si voglia attribuire alle ordinanze istruttorie di non luogo per insufficienza di indizi non state nel termine legale opposte l'autorità di

(1) Cassazione Torino, 3 luglio 1886, *Rivista penale*, vol. XXIV, pag. 554.

Per la dottrina consultisi la recente e poderosa monografia del chiarissimo professore Tuozzi Pasquale dell'ateneo padovano: *L'autorità della cosa giudicata nel civile e nel penale* (Torino, Unione tipografica, 1900).

(2) Cassazione romana, 28 agosto 1894, *Rivista penale*, vol. XL, pag. 501.

cosa giudicata, il pubblico ministero ha sempre facoltà d'istituire indagini, tanto più se da assunte informazioni consti al medesimo di nuove circostanze che adombrano l'imputato, quale autore del reato (1).

La legge vieta bensì al magistrato di conoscere

(1) Cassazione romana, 10 agosto 1894, *Rivista penale*, pag. 400.

Fra le molteplici riforme proposte in argomento ci piace ricordare quella propugnata dal Puia, il quale studiò con acume critico il problema delle giurisdizioni istruttorie. Egli invoca (opera citata, pag. 17) la istituzione della cosidetta *Sezione delle opposizioni e di rinvio,* che dovrebbe sostituire l'attuale sezione di accusa e camera di consiglio, presieduta da un consigliere di appello con l'assistenza di due giudici del tribunale e con l'esclusione dell'istruttore. Tale sezione dovrebbe giudicare di tutte le opposizioni prodotte dalle parti avverso le ordinanze dell'istruttore e dovrebbe poi ponderatamente in contradditorio, quando ciò viene chiesto da qualcuna di esse esclusa la pubblicità e pronunziare la ordinanza definitiva di rinvio al tribunale od all'assise. In quanto alle ordinanze di rinvio, opina l'autore che, a sensi dell'art. 252 c. p. p., dovrebbe essere pronunciata dal solo procuratore del re. Così il Pellegrini (*Le giurisdizioni istruttorie nel nuovo codice di procedura penale*, S. Maria Capua 1900) viene nel suo studio diligente a queste conclusioni: riservato alla camera di consiglio di emettere i provvedimenti sulla conferma dei mandati di cattura, di decidere come autorità di secondo grado su tutti i conflitti sorti fra le parti e l'istruttore, nei reati di competenza del tribunale e del pretore e sulle domande di libertà provvisoria, alla sezione di accusa di decidere sulle opposizioni avverso i provvedimenti emessi in primo grado dalla camera di consiglio; propugna che non solo il giudice istruttore che istruì il processo, ma eziandio i componenti della camera di consiglio non possano, in verun caso, prendere parte al pubblico dibattimento, quando nel relativo processo emisero provvedimenti durante il periodo istruttorio.

e giudicare la seconda volta lo stesso fatto delittuoso a carico della stessa persona, ma non vieta di tenerne conto come elemento probatorio nel secondo giudizio risguardante un fatto diverso (1).

Dichiarato non luogo per insufficienza di indizi in reato di bancarotta fraudolenta per essere rimasto in dubbio un debito fittizio inserito nei suoi libri dal fallito, a ragione si riapre il procedimento sopravvenendo nuove prove al riguardo (2).

Quando per lo stesso fatto si è rinviato al giudizio l'imputato, qualora sorgano nuove prove e nuove circostanze a di lui carico per un reato più grave, è conforme ai principii del nostro rito penale che ne spetti l'esame, durante il giudizio, al magistrato che conosce della causa (3).

Un processo chiuso per insufficienza d'indizi può riaprirsi dietro istruttoria in seguito a rapporti della pubblica sicurezza e dichiarazione di nuovi testimoni (4).

La nostra Corte regolatrice poi, ammise la riapertura dell'istruzione anche nel caso di ordinanza di non luogo a procedere per inesistenza di reato, quando essa sia dichiarata allo stato degli atti ed emergano fatti nuovi (5), quando le nuove prove si riferiscono all'esistenza del reato. Tale tendenza, se provvida per la difesa sociale, parmi però che urti contro lo spirito della legge e la lettera di cui all'art. 266 cod. proc. pen., che esclusivamente accenna all'ipotesi della insufficienza d'indizi di reità, e quindi trattandosi di materia penale il criterio ermenuetico è restrittivo e non si può per analo-

---

(1) Cassazione romana, 29 maggio 1899, *Dizionario della giurisprudenza penale*, Frosinone.

(2) Cassazione Roma, 5 luglio 1899, *Id.*

(3) Cassazione Roma, 17 luglio 1899, *Id.*

(4) Cassazione Roma, 1.° luglio 1898, *Id.*

(5) Cassazione Roma, 18 agosto 1898, *Id.*

gia estendere l'applicazione dell'art. 266 anche ai casi di inesistenza di reato in detto articolo non contemplati.

22. Nella dottrina prevale poi l'assunto che il diritto di far riaprire l'istruttoria nel caso di proscioglimento per insufficienza d'indizi allo scopo di far proclamare la propria innocenza dovrebbe spettare anche all'imputato. Il Perroni, il Valeriani (1), il Lucchini (2) propugnano tale tesi, ed il Lucchini osserva che « non sembra ragionevole lasciare indefinitivamente esposto il cittadino alla mercè di un procedimento che l'autorità giudiziaria ritiene esaurito e se poi si ammette in pregiudizio dell'imputato, dovrebbe ammettersi a favore, quand'egli si trovasse in grado di dimostrare oggettivamente e soggettivamente la propria innocenza ». Il Valeriani osserva : « In qualunque stadio e grado dell'istruttoria si verrebbe meno allo scopo della legge, che è sublime cemento di diritti e di doveri, si offenderebbe la giustizia se si creassero degli odiosi privilegi e si tollerassero disuguaglianze di trattamento; non è giusto che un cittadino che sa di sentirsi puro debba costantemente rimanere sotto il peso di un'imputazione, un'istruttoria penda sul capo suo come la spada di Damocle che solo può riaprirsi a suo danno, perchè egli non ha il diritto di dire : « giudicate la mia innocenza : eccovi le prove che per lo avanti vi difettarono ».

Tali pronuncie di proscioglimento sono annotate nel cartellino del casellario giudiziario e l'imputato non può ottenerne la cancellazione giacchè il caso di non luogo per insufficienza di indizi non è contemplato nell'art. 604 cod. proc. pen. in re-

(1) Numa Valeriani, *Riapertura del processo in caso di dichiarazione di non luogo per insufficienza d'indizii,* in *Cassazione unica,* vol. X, pag. 417 e seg.

(2) Lucchini, op. cit., n. 266.

lazione all'art. 1 regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2644 e 23 relativo regolamento. Pesano quindi tali annotazioni, per tutta la vita, sull'imputato prosciolto, ombra che potrà certo nuocergli nel consorzio sociale. È ben vero che si può obiettare che se nessun indizio di reità fosse emerso a di lui carico, la camera di consiglio avrebbe pronunciato ordinanza di non luogo per inesistenza di reato, ma tenuto conto però che questi indizi non hanno consistenza tale da inviarlo al giudizio, a mio avviso sarebbe equo che trascorso un determinato numero d'anni, anche in tal caso l'imputato prosciolto avesse diritto di ottenerne la cancellazione dal casellario, ed il criterio per determinare il numero d'anni dopo il quale potesse farsi luogo alla cancellazione, dovrebbe essere quella della prescrizione dell'azione penale che formava oggetto della. imputazione. Allora si concilierebbe il criterio giuridico e il sentimento d'equità sociale. Sulla facoltà negata all'imputato di far poi riaprire l'istruttoria per ottenere una declaratoria d'inesistenza di reato, dal nostro codice di rito e ribadita da costante giurisprudenza, sono troppo evidenti le ragioni sopraccennate per non plaudire al concetto propugnato dai nostri trattatisti. La proclamazione d'innocenza rientra nel concetto di un dovere sociale perchè come è giusto perseguire e punire il vero delinquente, così è giusto proclamare il vero innocente, e tale diritto deve spettare anche all'imputato che sa e può fornire le prove complete della sua innocenza. La parità ed eguaglianza di trattamento fra esercizio del diritto d'accusa e quello di difesa impone tale riforma al nostro diritto procedurale positivo.

23. Ove siasi dichiarato non essere luogo a procedere contro un minore di anni quattordici o contro un sordomuto, imputato di un delitto che im-

porti l'ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non inferiore ad un anno, perchè non risulti che abbia agito con discernimento, per l'articolo 267 cod. proc. pen., la camera di consiglio deve inviare gli atti al procuratore generale, il quale promuove il provvedimento della sezione di accusa, secondo gli articoli 54 e 58 cod. pen., nei quali si dispone che il minore od il sordomuto possano, per ordine del presidente del tribunale e con provvedimento revocabile, essere rinchiusi in un istituto di educazione o di correzione per un tempo che non oltrepassi la maggior età pei miminorenni e fino ai ventiquattro anni pei sordomuti, oppure possano prendersi i provvedimenti di legge, consegnandoli all'autorità competente quando abbia varcato il ventiquattresimo anno di età, ovvero infine possono essere consegnati ai genitori od a coloro che hanno obbligo di provvedere alla educazione del minore e di vigilare sulla di lui condotta, previa ingiunzione e sotto pena, in caso di inosservanza ed ove commettano un delitto qualsiasi, di una ammenda sino a lire duemila.

24. Nella dottrina si muovono pure critiche al legislatore per avere egli limitato le pronuncie di proscioglimento ai soli tassativi casi sopra analizzati ed il Lucchini propone che dovrebbero aggiungersi altri due casi di proscioglimento:

a) perchè il fatto materialmente non sussista;

b) perchè risulti che l'imputato non l'abbia commesso (1).

Uno studio coscienzioso e dotto, con riguardo speciale alla legislazione comparata, fu fatto in tale materia dal distinto scrittore Silvio Longhi (2), che

(1) Lucchini, op. cit., n. 267.

(2) Silvio Longhi, *Delle formole di proscioglimento delle ordinanze delle sentenze penali*. Estratto dalla *Rivista penale*, volume del fascicolo II, Torino 1900.

noi rammentiamo nella sua parte critica e nella sua conclusione sintetica. Al sistema di duplicità di formule, seguìto dal nosto codice di procedura penale, l'autore propone delle riforme che così concreta:

a) la materia dovrebbe essere regolata da unica formula per tutti gli stadii e tutti i gradi della giurisdizione penale;

b) che la formula negativa di proscioglimento dovrebbe essere unica, assolvendo il giudicabile dall'imputazione ed adoperando una locuzione di chiaro ed italiano significato e più generalmente in uso;

c) la formula di assoluzione dovrebbe essere seguìta sempre ed in ogni caso dalla enunciazione sintetica della causa che la ha determinata; assolto per non provata reità, per legittima difesa o per susseguito matrimonio, per remissione, prescrizione infermità di mente, ecc.

In tal modo, conchiude l'autore, avrebbe la legge maggior parsimonia e maggior chiarezza a un tempo di disposizioni sulla materia e le dichiarazioni negative rifletterebbero con la maggior esattezza e concettosità, per tutte le conseguenze giuridiche che se ne potrebbero trarre, i motivi delle ordinanze, siano esse preparatorie o definitive. Al bizantinismo delle parole sarebbe sostituita una formula sostanziale e significativa.

Già nella pratica giudiziaria si era adottata una formula e cioè per *inesistenza di indizi* per evitare l'inconveniente di non poter secondo, la nostra legge, proclamare la completa innocenza o la mancanza assoluta di indizi a carico dell'imputato. Ma tale formula è arbitraria, abusiva, perchè non contemplata dalla legge positiva. E nella elaborazione legislativa va ricordato il progetto Calenda presentato al senato nella tornata 19 luglio 1895 e l'art. 1 di tale progetto statuiva: « Il giudice

istruttore e la camera di consiglio quando non trovino luogo a procedere contro un imputato devono dichiararne il motivo, esprimendo che il fatto non costituisce un reato, ovvero che non risultino indizi, o che non siano sufficienti gli indizi raccolti od infine che l'azione penale sia prescritta od altrimenti estinta ». Più specificato era il progetto Gianturco del 1897 circa alle formule terminative di proscioglimento ed all'indicazione del motivo di fatto o di diritto (1) e ricorderemo infine quanto si propone nei principii adottati dalla commissione ministeriale incaricata di studiare e proporne le modificazioni da introdurre nel vigente codice di procedura penale (2): « Le formule terminative delle pronunzie istruttorie debbono essere completate nel senso di comprendervi anche i casi in cui il fatto non sia provato, la prova non sia sufficiente a stabilire uno degli elementi costitutivi del reato per il quale si è iniziata l'istruzione, ma basti invece a stabilire gli estremi di un reato diverso, ed infine il caso in cui non esistano indizi a carico dell'imputato ». Questa riforma rappresenta appunto e sintetizza le aspirazioni della coscienza scientifica moderna rispetto alle formule di proscioglimento nel periodo istruttorio, supplendo così ad una deplorevole lacuna del nostro sistema procedurale positivo.

25. Esaminiamo ora le ordinanze della camera di consiglio di rinvio al giudizio.

Esse contemplano tre ordini di rinvio:

a) quello al pretore per competenza sua naturale;

b) per competenza di rinvio a sensi dell'articolo 252 cod. proc. pen.;

(1) Id., pag. 13, 14.

(2) Nella *Cassazione unica*, vol. XI, col. 1894, sezione IV, Invio a giudizio.

c) al tribunale.

L'art. 251 cod. proc. pen. dispone così: « Se il fatto costituisce una contravvenzione od un delitto di competenza del pretore, l'imputato sarà rimandato avanti il pretore e sarà posto in libertà se arrestato; se trattasi di delitto punibile col carcere e l'imputato detenuto sia nel novero delle persone indicate nella prima parte dell'art. 206 rimarrá provvisoriamente in carcere.

Bisogna poi porre in relazione tale articolo con quello 22, n. 7 del regio decreto 1.° dicembre 1889, per l'attuazione del codice penale, per cui al *carcere* deve intendersi sostituita la pena della detenzione o reclusione sino a cinque anni (1). L'articolo 252 cod. proc. pen. contempla il rinvio al giudizio del pretore e noi esamineremo gli estremi giuridici, le modalità, gli effetti di tale istituto, lo scopo, l'elaborazione sua legislativa e le riforme razionali, e lo stato della giurisprudenza.

26. Per far luogo al rinvio occorre:

a) che si tratti di alcuno fra i reati per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva alla libertà personale non superiore nel massimo ai tre anni e nel minimo ai tre mesi, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo alle lire tremila, sola o congiunta a detta pena;

b) che la camera di consiglio riconosca che per lo stato di mente o per altre circostanze che diminuiscono la pena, ovvero per la tenuità del reato si possa far luogo rispetto a tutti gli imputati all'applicazione di una pena che non superi la competenza del pretore;

c) che l'ordinanza di rinvio innanzi al pretore sia deliberata a voti unanimi

d) che non si tratti di reati di stampa o di

(1) Vedasi per rinvio sulla materia la voce *Mandati di cattura e comparizione*, op. cit., cap. V.

delitti contemplati dall'art. 9 codice di rito, quelli cioè devoluti alla naturale competenza della Corte d'assise.

In quanto agli effetti del rinvio, l'imputato è posto in libertà se detenuto, salvo che trattisi di delitto punibile colla reclusione o colla detenzione o sia persona diffamata, ammonita, compresa insomma nella categoria di cui all'art. 206 cod. proc. pen.

27. Si legge nella relazione ministeriale già citata (1) per quanto concerne il rinvio a sensi dell'art. 252 cod. proc. pen. che: « questa facoltà che la legge accorda di esaminare previamente e persino di escludere i caratteri più gravi di un reato per demandarlo alla cognizione del giudice inferiore è una delle più influenti e più gelose, di cui la legge sia stata larga verso l'autorità giudiziaria ». E sebbene non siano mancate le voci che hanno combattuto tale larghezza, quasi fosse una indebita e precoce ingerenza nel merito della causa, sebbene la giurisprudenza, dopo aver qualche tempo oscillato, siasi fermata per suprema autorevole interpretazione, alla opinione più restrittiva, si è creduto tuttavia, non solo di mantenere tale facoltà, ma di darvi anzi applicazione nel senso più largo, per logica conseguenza della teoria seguìta dal codice, in via di regola generale, di desumere la competenza a giudicare, dalla natura delle pene.

Poichè infatti le pene sono determinate dalla legge pei casi, quali essa li ha genericamente raffigurati, ma sono poi modificate ed inflitte nei limiti e nelle qualità che il caso singolo reclama, in vista delle sue circostanze concrete, le quali sono pur quelle che formano il reato e ne chiariscono la vera ed originaria fisonomia individuale,

(1) Vedi codice di procedura penale ordinato dall'avvocato Giulio Crivellari, Torino 1891. Relazione ministeriale, n. 11.

così è sembrato non consentaneo allo spirito del sistema lo scindere in classi le circostanze attenuanti per dare alle une e negare alle altre l'attitudine di modificare i reati.

Lo scopo unico è pur sempre il medesimo, punire il colpevole nel modo e nella misura che la legge gli ha minacciato, sì riguardo alla pena, come alla competenza ed alla forma del giudizio, tutte le volte che ne è aperta la via per qualsiasi motivo riconosciuto dalla legge; è umano e conveniente al carattere che la informa di permettere che i giudici se ne valgano, avvicinando quanto è possibile alla verità effettiva la verità legale.

Nè può dirsi veramente serio il pericolo di possibili esorbitanze nei rinvii, quasi avessero a turbare, e per mere apparenze l'economia delle giurisdizioni stabilite dalla legge, perchè a profferirli è richiesta l'unanimità dei voti e non è facile che tutti si accordino nel riconoscere esistente una circostanza attenuante immaginaria.

Ad ogni modo, se l'ordinanza di rinvio paresse infondata, è aperto al procuratore del re il rimedio dell'opposizione e finalmente essa non impedisce che dinanzi ai giudici si discuta di nuovo l'indole del reato, sicchè quando il rinvio fu ordinato per circostanze che poi nel dibattimento si trovino insussistenti è pur pronto un rimedio che concilia l'economia dei giudizi e la repressione penale.

Infatti l'art. 346 cod. proc. pen. stabilisce che quando il pretore procede per un delitto, in seguito al rinvio preveduto nell'art. 252, e le circostanze che diminuiscono la pena ammesse nell'ordinanza di rinvio risultino escluse dal dibattimento, deve ritenere la causa e può raddoppiare la misura della pena per cui il pretore è competente (1).

(1) Rinviamo il lettore alla voce *Competenza* (in materia penale).

Nel progetto presentato alla commissione istituita con regio decreto 13 dicembre 1888 per la revisione delle norme di coordinamento del codice di procedura penale a quello penale nell'art. 252 si leggeva: « comprese le attenuanti prevedute nell'art. 59 del cod. pen. », come circostanza che potesse autorizzare il rinvio al pretore; il commissario Canonico ne propose la soppressione, perchè il valutarle è ufficio del giudice del merito ed il commissario Costa osservava: « se vi è un apprezzamento vago ed incerto si è quello delle circostanze attenuanti e d'altra parte, come può la camera di consiglio che non ha sentito l'imputato sapere se meriti le circostanze attenuanti ? », ed il commissario Costa osservava che con tale sistema esse si sarebbero valutate due volte, una nel periodo istruttorio, l'altro nel giudizio di merito, deplorabile errore.

Cosicchè fu votata dalla commissione l'abolizione di tale inciso, che infatti non figura nel testo definitivo dell'art. 252 cod. proc. pen., essendosi ritenuto che le circostanze [attenuanti costituiscono un esame subbiettivo e non una circostanza obiettiva, come la tenuità del reato che si desume astrattamente dal titolo (*nomen iuris*) (1).

Da tutti i precedenti legislativi emerge poi chiaro il concetto che l'art. 252 cod. proc. pen. deve costituire e sancire la minor possibile eccezione alle regole ordinarie della competenza e se l'istituto del rinvio fu accolto per fini più di amministrazione giudiziaria (non gravare troppo i tribunali) che per ragioni di convenienza ed opportunità, l'imputato però non deve essere distolto dai suoi giu-

(1) Verbali della commissione istituita con regio decreto 12 dicembre 1888, Roma, Stamperia reale 1890, seduta VI, 15 ottobre 1889.

dici naturali e non deve abusarsi di questo spostamento della competenza per rinvio (1).

Illustreremo ora colla giurisprudenza le questioni più importanti cui diede luogo nella pratica l'articolo 252 cod. proc. pen.

28. Il criterio per far luogo al rinvio deve dedursi dalla pena astrattamente comminata per i reato (2).

La frase « per la natura del reato », usata nell'ordinanza di rinvio, è equipollente intenzionalmente a quella « per la tenuità del reato » (3).

L'età minore non può essere esclusivamente causa di rinvio al pretore in base all'art. 252 cod. proc. pen. (4).

La diversa definizione del reato non può menomamente influire sulla competenza, quando la pena rimane sempre nei limiti per cui poteva aver luogo il rinvio a sensi dell'art. 252 cod. proc. pen. (5).

I reati punibili con l'interdizione dai pubblici uffici non sono rinviabili a sensi dell'art. 252, trattandosi di reati ivi tassativamente indicati (6).

Gli imputati di oltraggio a sensi dell'art. 194, n. 2 cod. proc. pen., non possono essere rinviati al pretore (7).

La circostanza della continuazione non influisce

---

(1) Consultisi l'ordinanza di rinvio al pretore Napoleone Razetti, *Monitore dei pretori*, 1893, pag. 345; Franchi, *Brevi appunti intorno all'articolo 252 c. p. p.*, nel *Monitore dei tribunali*, 1892, pag. 197.

(2) Sentenza Cassazione Roma, 24 agosto 1893, *Rivista penale*, vol. 34, pag. 400.

(3) Id., 13 luglio 1891, pag. 549.

(4) Id., giurisprudenza controversa, ma prevalente.

(5) Giurisprudenza costante.

(6) Giurisprudenza costante.

(7) Sentenza Cassazione romana, 19 aprile 1899. causa Zeni; *Dizionario della giurisprudenza penale*, Frosinone, 1900, 1.

sulla competenza e non impedisce perciò lo speciale rinvio al pretore a sensi dell'art. 252 cod. proc. pen., così la circostanza della recidiva (1).

La diminuzione di pena dipendente dal tentativo non ha influenza sulla determinazione della competenza, onde l'imputato di tentativo della lesione contemplata dall'art. 372 cod. pen., può essere giudicato in base all'art. 252 cod. proc. pen. (2).

Il pretore, cui sia stata inviata una causa in base all'art. 252, nell'apprezzare le ragioni del rinvio, non può giudicare sulle circostanze determinanti il rinvio stesso, le quali sono rimesse esclusivamente al criterio discrezionale del magistrato inquirente (3).

Non può essere rinviato al giudizio del pretore l'omicidio colposo (4), e così l'imputato di diffamazione contro un testimone (5).

Se è vero che il giudice di merito non è legato nemmeno dalle definizioni che dalle giurisdizioni istruttorie e dalle ordinanze di rinvio al pubblico giudizio siansi date ai fatti delittuosi, non è parimenti esatto che venga meno la potestà di giudicare, sol perchè si debba modificare la definizione in peggio, ossia in quella di un'ipotesi delittuosa punibile più gravemente dell'originaria, purchè però la misura della pena, nella nuova figura criminosa, non ecceda i limiti assegnati dall'art. 252 alla facoltà di rinvio (6).

I criteri sopra indicati accolti nel nostro diritto giurisprudenziale non sono tutti stabili, anzi, per quanto riguarda l'età, ci piace ricordare una re-

---

(1) Id., 15 novembre e 19 aprile 1899, *Id.*
(2) Id., 23 novembre 1898, *Id.*, 1899, 1.
(3) Id., 18 agosto 1898, *Id.*
(4) Id., 17 febbraio 1898, *Id.*
(5) Giurisprudenza costante.
(6) Giurisprudenza costante.

centissima decisione della Corte regolatrice (1) secondo cui può rinviarsi al giudizio del pretore un imputato di reato punibile oltre i limiti voluti dall'art. 252 cod. proc. pen. quando necessariamente per la minore età non potrà il giudice eccedere nell'applicazione della pena quei limiti.

La motivazione assai laconica di tale sentenza, la quale rinnega quasi una costante giurisprudenza in senso opposto, non ci persuade punto e riteniamo più conforme allo spirito della legge e dell'istituto la massima per cui, la circostanza della età deve essere accompagnata ad altre circostanze minoranti a sensi dell'art. 252 cod. proc. pen.

29. L'istituto del rinvio al pretore ha molti avversari nella dottrina procedurale e la stessa commissione di revisione al codice di rito vigente ne ha proposto l'abolizione.

Secondo il nostro modesto avviso esso rappresenta un congegno ibrido ed illogico, perchè altera le funzioni istruttorie e di cognizione e, partecipando dell'una e dell'altra, sposta i principii fondamentali della competenza naturale da cui nessun cittadino può, per guarentigia statutaria, essere distolto.

L'istituto è ispirato piuttosto a scopi di convenienza, opportunismo, che a veri criteri giuridici.

Si è mantenuto, per non aggravare il lavoro dei tribunali penali e pur prevedendo il pericolo dello spostamento di competenza e dell'invasione della giurisdizione istruttoria nel giudizio vero e proprio di merito, lo si è circondato di guarentigie: l'unanimità dei voti, l'opposizione del pubblico ministero la facoltà di applicare il doppio della pena consentita dalla competenza pretoria; guarentigie in parte illusorie, in parte eccezionali ed arbitrarie.

(1) Sentenza Cassazione Roma, 22 ottobre 1900, *Cassazione unica*, anno XIII, vol. XII, pag. 62 con nota.

La ragione di opportunità non ci persuade, perchè, si aumenti il personale giudiziario se esso non può disimpegnare la mole di lavoro penale devoluto alla sua naturale competenza; ma ciò non autorizza punto a spostare la competenza per sottrarla al suo giudice naturale, il tribunale. Ma ciò che affatto non ci persuade giuridicamente si è l'invasione della giurisdizione istruttoria in quella di merito.

La valutazione delle cause determinanti la diminuzione di pena è fatta con criterio insindacabile dalla camera di consiglio, ed il giudice di rinvio non può ad essa opporsi, salvo definire diversamente il reato, pur restando nei limiti della sua competenza; ora ciò urta tutto il sistema di divisione delle funzioni giudiziarie ed il sistema d'oralità e pubblicità cui è improntato il nostro procedimento penale.

Siamo fautori quindi della abolizione dell'instituto del giudizio di rinvio a sensi dell'art. 252 cod. proc. pen., riforma che si attuerà aumentando invece la competenza naturale del pretore in materia penale, ed allora eviteremo uno spostamento arbitrario e dannoso nell'ordine giurisdizionale delle competenze, il pericolo di invadere la naturale competenza del pretore e sopratutto rispettando lo spirito del nostro procedimento accusatorio.

Problema ormai risolto e che si impone nell'ora presente in cui il giudice unico trova accoglienza nella dottrina e nell'opinione pubblica.

80. Esaminiamo ora le ordinanze di rinvio della camera di consiglio al giudizio del tribunale penale ed i loro effetti.

Dispone l'art. 253 cod. proc. pen. se il reato sia riconosciuto di competenza del tribunale, la camera di consiglio ordina il rinvio dell'imputato innanzi al medesimo, salvo la disposizione dell'articolo precedente.

L'imputato rinviato innanzi al tribunale, ai termini del presente articolo, è pure posto in libertà, se sia detenuto, eccetto che si tratti dei casi per i quali si può spedire mandato di cattura.

La camera di consiglio deve dunque delibare e prove raccolte nell'istruttoria e fare le indagini pure prescritte dall'art. 250 cod. proc. pen., e se il reato non risulti prescritto, od in altro modo estinta l'azione penale e se non vi siano gli estremi del rinvio al pretore a sensi dell'art. 252 cod. proc. pen., deve anzitutto qualificare giuridicamente il titolo del reato, secondo le norme dell'art. 12 cod. proc. pen., per cui per determinare la competenza non si tiene conto dell'aumento di pena dipendente dal concorso di reati e di pene e della recidiva e salvo quanto è disposto nell'art. 252 cod. proc. pen., non si tien conto di alcuna circostanza per la quale, senza che sia mutato il titolo del reato, possa essere diminuita la pena stabilita dalla legge, eccettochè si tratti delle diminuzioni per ragione di età (1).

Definito il titolo del reato, deve la camera di consiglio deliberare se esso sia di competenza del tribunale a sensi dell'art. 10 cod. proc. pen. il quale, procedendo per esclusione, devolve alla stessa la cognizione dei reati non compresi negli articoli 9 cod. proc. pen., quelli cioè devoluti alla Corte di assise, ed art. 11 cod. proc. pen., quelli cioè devoluti al pretore (2).

Coll'ordinanza di rinvio al tribunale si esaurisce la giurisdizione della camera di consiglio. Può accadere nella pratica che uno stesso individuo sia imputato di più reati e che siano più gli imputati di uno stesso reato e può accadere che la camera di consiglio per dimenticanza od altro motivo ab-

(1) **Rinviamo il lettore alla voce *Competenza penale*.**
(2) **Idem.**

bia ommesso di pronunciare in merito al rinvio di uno degli imputati, od in merito ad un capo d'imputazione. *Quid iuris?* Riteniamo, colla maggioranza dei trattatisti (1), che in questa ipotesi la camera di consiglio debba pronunciare una seconda ordinanza di rinvio, giacchè non ha esaurito completamente la propria giurisdizione, eccitata da nuove requisitorie del pubblico ministero e che non sia nesessaria la di costui opposizione alla prima ordinanza.

In quanto alla scarcerazione dell'imputato detenuto e rinviato al tribunale, osserveremo che l'articolo 182 cod. proc. pen., detta le norme per i casi in cui si può spedire mandato di cattura alla qual voce mandiamo il lettore per evitare ripetizioni (2).

81. Citeremo ora alcune massime di diritto giurisprudenziale.

Nel determinare la competenza in riguardo di lesioni personali volontarie, la camera di consiglio non può tener calcolo dell'eccesso nel fine, essendo esso una circostanza che modifica l'entità giuridica del reato nell'elemento morale, ma non ne muta l'essenza giuridica, nè il titolo (3).

Il valore rilevante non può eccepirsi, come ragione determinante l'incompetenza, quando non fu contemplato nell'ordinanza di rinvio e venne ammesso dai giudici di merito, che modificarono la rubrica del reato (4).

L'imputato di falsa testimonianza arrestato in udienza, quando è rinviato al giudizio del tribu-

---

(1) Borsani e Casorati, op. cit.; Masucci, op. cit.; Hélie, op. cit.

(2) Florian, *Mandati di cattura e comparizione*, op. cit.

(3) Sentenza Cassazione Roma, 7 dicembre 1898, *Cassazione unica*, vol. X, col. 224, nota *B*.

(4) Id., 7 novembre 1898, *Id.*, col. 331, nota *A*.

nale, non può essere *de iure* scarcerato, poichè l'ordine di arresto costituisce un vero e proprio mandato di cattura, onde deve comprendersi l'arresto facoltizzato nell'art. 312 cod. proc. pen. fra i casi in cui può spedirsi il mandato di cattura che vieta il rinvio al giudizio in istato di libertà (1).

32. Esaminiamo ora le ordinanze di trasmissione degli atti al procuratore generale del re.

Dispone l'art. 255 cod. proc. pen.: « Se la camera di consiglio riconosce che l'imputazione costituisce un delitto di competenza della Corte di assise e che vi siano indizi sufficienti di reità contro ed a carico dell'imputato ordina la trasmissione degli atti e dei documenti al procuratore generale acciocchè si proceda come è disposto nel capo I, titolo III, libro II ».

Dispone poi l'art. 256 cod. proc. pen., che ove si tratti di delitto per cui non sia ammessa la libertà provvisoria ed il giudice istruttore abbia spedito contro l'imputato semplice mandato di comparizione, la camera di consiglio, con la stessa ordinanza di trasmissione degli atti, spedisce contro di lui mandato di cattura, e lo spedisce parimenti contro l'imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo od un'altra pena restrittiva della libertà personale, non inferiore nel minimo ai tre anni, il quale sia stato temporaneamente scarcerato per insufficienza di prove ai termini della sezione VIII e non abbia ottenuto la libertà provvisoria in conformità della sezione IX.

La camera di consiglio esaurisce il primo grado

(1) La giurisprudenza controversa in tale materia si affermò nella massima sopraccennata con un giudicato a sezioni unite, 23 novembre 1899, *Giurisprudenza penale*, 1900, pag. 89.

di giurisdizione, giacchè il secondo è demandato alla sezione d'accusa, e colla maggioranza degli autori italiani e francesi (1), riteniamo noi pure che anche in questo caso essa è chiamata secondo lo spirito e la lettera della legge a fare un vero e proprio giudizio di delibazione sia in merito alla valutazione degli indizi raccolti nell'istruttoria e loro sufficienza, sia sulla determinazione di competenza e qualificazione giuridica del reato; tanto è vero che eccezionalmente alla camera di consiglio è demandata una facoltà che ordinariamente compete al solo giudice istruttore, la spedizione del mandato di cattura, e ciò prova che essa deve decidere sulla rilevanza degli indizi per poter, in base al loro valore, alla loro consistenza, emettere una misura coercitiva grave a carico dell'imputato e per quanto concerne tale materia, rimandiamo il lettore alla più volte citata voce (2).

A noi basta fermare il principio generale già sancito dalla nostra Corte regolatrice con giurisprudenza costante, che la camera di consiglio è competente a trasmettere gli atti alla procura generale pel giudizio di accusa, allorchè si tratti di reato che importi la pena non inferiore nel minimo ai tre anni, perchè in tutti gli altri casi la trasmissione deve essere fatta dal solo giudice istruttore, con sua ordinanza a sensi dell'art. 257 cod. proc. pen.

33. Una disposizione comune alle ordinanze di rinvio pronunciate dalla camera di consiglio al tribunale e di trasmissione degli atti alla procura generale del re si è quella sancita dall'art. 258 cod. proc. pen., il quale impone alla camera di consiglio, a pena di nullità, di non ordinare il rinvio dell'imputato o la trasmissione degli atti se

(1) **Masucci, op. cit.**

(2) **Florian, op. cit.**

esso non sia stato prima interrogato, o se almeno non siasi spedito un mandato di comparizione o di cattura rimasto senza effetto (1).

A noi importa soltanto osservare che tale norma, di carattere imperativo, fu dettata a tutela della difesa nel periodo istruttorio, perchè la camera di consiglio potesse delibare anche le dichiarazioni dell'imputato documentate dall'interrogatorio e le sue prove a scarico.

Per necessità rituale, se volontariamente l'imputato si rese latitante od irreperibile, basta la prova in atti della spedizione dei mandati, rimasti inefficaci, per poter rinviarlo a giudizio od al procuratore generale per l'ulteriore corso di giustizia (2).

34. Una disposizione comune a tutte le ordinanze di proscioglimento, di rinvio o di trasmissione è dettata nell'art. 259 cod. proc. pen., il quale contempla la loro forma e i requisiti estrinseci rituali. Esse devono contenere il nome, cognome, età, luogo di nascita, domicilio e la professione dell'imputato, la esposizione sommaria e la qualificazione legale del fatto, l'enunciazione dei motivi, l'articolo di legge applicato, l'indicazione del mese, giorno ed anno e del luogo in cui fu pronunciata e la sottoscrizione dei giudici che l'hanno proferita.

L'obbligo della motivazione, giustamente osserva lo Scevola (3), non deve estendersi con una eccessiva minutezza anche ai casi che non offrono materia discutibile; ma in ogni evento non risponderebbe al precetto della legge l'ordinanza che senz'altro si riferisse alla requisitoria del pubblico ministero, adottandola intera, e perchè tale ordi-

(1) Rinviamo il lettore alla voce *Interrogatorio* (*penale*).

(2) Florian, op. cit.

(3) Scevola, op. cit., pag. 361.

nanza sarebbe incompleta anche in questo senso, che la stessa, pur ricopiando tutti i motivi dell'accusa, deve anche constatare che il giudice istruttore ha fatto il suo rapporto ed ottenne il voto della camera di consiglio.

35. Abbiamo già osservato riportando la relazione ministeriale (1) che, allo scopo di evitare che la camera di consiglio si risolvesse in uno spostamento d'arbitrio in danno della sicurezza sociale, il legislatore accordò il rimedio dell'opposizione alla parte civile ed al pubblico ministero.

Dispone l'art. 260 cod. proc. pen., che nei casi contemplati dagli articoli 249, 250, 251, 252, 253 il procuratore del re può fare opposizione all'ordinanza della camera di consiglio; per l'art. 263 cod. proc. pen., invece, al procuratore generale appartiene il diritto di opposizione *in tutti i casi.*

La parte civile può unire la sua opposizione a quella del pubblico ministero, ove questi non faccia opposizione, essa può fare *soltanto* opposizione alle ordinanze della camera di consiglio pronunciate nel caso previsto dall'art. 250 cod. proc. pen. (art. 260 capoverso cod. proc. pen.).

Nel sistema del nostro codice di rito, il diritto di opposizione non spetta all'imputato: ciò risponde al concetto informatore della giurisdizione istruttoria; vedremo poi se razionalmente non sia giusto invece per l'equilibrio ed equivalenza dei diritti di fronte al processo penale accordare anche all'imputato tale diritto contro le ordinanze di rinvio a giudizio.

Nel nostro diritto positivo nessun dubbio però che tale facoltà non competa mai in nessun caso, massima costantemente affermata dalla nostra giurisprudenza regolatrice (2).

(1) Crivellari, op. cit., n. 12.

(2) Cassazione Roma, 12 maggio 1891, *Rivista penale*, vol. XXXIV, pag. 432.

Il diritto di opposizione pel procuratore del re, compete contro le ordinanze della camera di consiglio d'incompetenza (art. 249 cod. proc. pen.), di proscioglimento (art. 250), di rinvio al pretore per sua competenza naturale (art. 251), per competenza di rinvio (art. 252), al giudizio del tribunale (art. 253), al procuratore generale del re in tutti i casi, in tutte le ordinanze cioè pronunciate dalla camera di consiglio, come giudice dell'istruzione e nel grado di giurisdizione, alla parte civile nei soli casi di proscioglimento.

In un sol caso è ammesso il diritto d'opposizione all'imputato, contemplato dall'art. 215 cod. proc. pen.; contro l'ordinanze della camera di consiglio cioè che rigettano la sua domanda di libertà provvisoria, ovvero determinano la cauzione in una misura ravvisata eccessiva dall'imputato (1).

Il fatto poi d'avere il nostro legislatore espressmente accordato il diritto d'opposizione in questo sol caso, ci convince sempre più che lo ha vietato in tutti gli altri, giacchè *ubi lex voluit dixit, noluit taquit* e non possiamo plaudire all'argomentazione di coloro che appunto dal silenzio della legge vorrebbero dedurre la facoltà concessa all'imputato di fare opposizione contro tutte le ordinanze.

In *iure condendo* siamo d'accordo, ma secondo il criterio ermeneutico del diritto positivo vigente assolutamente repugna tale arbitraria interpretazione *contra rationem legis*.

36. L'opposizione si deve fare con dichiarazione motivata nella cancelleria del tribunale entro ventiquattro ore. Questo termine decorre per il procuratore del re dal giorno dell'ordinanza, di cui il cancelliere è tenuto a dargli immediatamente no-

(1) **Rinviamo il lettore alle voci *Libertà provvisoria. — Cauzione (penale).***

tizia; per la parte civile il termine decorrerà, secondo i casi, dal giorno della notificazione della ordinanza o della opposizione del pubblico ministero, fattale d'ordine del medesimo al domicilio da essa eletto.

L'opposizione deve essere immediatamente notificata all'imputato ed alla parte civile per mezzo d'usciere ed al procuratore del re per mezzo del cancelliere. La notificazione all'imputato sarà fatta nella forma prescritta dagli articoli 376, 377, 378, 380 cod. proc. pen. E cioè se l'imputato contro il quale fu rilasciato mandato di cattura, non è stato arrestato, l'atto di opposizione sarà affisso alla porta principale della casa ove egli ebbe l'ultima sua abitazione ed a quella della sala di udienza della Corte che deve giudicare. Se l'imputato non ha abitazione certa o è assente dal regno, l'affissione si farà alla sola porta della sala d'udienza (1) del tribunale.

Se l'imputato fu rilasciato dal carcere, l'atto va notificato nel di lui domicilio eletto (2), se è detenuto, in carcere a lui personalmente; negli altri casi sarà notificato nelle forme per i mandati di comparizione (3).

L'opposizione deve essere pure immediatamente notificata alla parte civile per mezzo di usciere. L'imputato poi non può essere messo in libertà, prima che sia spirato il termine dato al procuratore del re per l'opposizione, salvo che questi acconsenta o l'imputato abbia dato cauzione in conformità di quanto è stabilito relativamente alla libertà provvisoria.

---

(1) Combinato disposto degli articoli 261, I cap., 376, 527 codice di procedura penale.

(2) Combinato disposto degli articoli 261, I cap., 377, 204, 222 c. p. p.

(3) Articolo 189 c. p. p.; vedi *Mandati di comparizione*, op. cit.

La dichiarazione poi d'opposizione fatta dal procuratore generale del re deve essere notificata entro venti giorni successivi dall'ordinanza della camera di consiglio, senza che tuttavia possa essere ritardata la libertà provvisoria dell'imputato, nei casi degl'articoli 250, 251, 252, 253 cod. proc. penale.

L'opposizione, per l'art. 262 cod. proc. pen., viene portata davanti alla sezione d'accusa, che esaurisce appunto il secondo grado di giurisdizione istruttoria (1); essa statuisce con sentenza motivata sopra semplici memorie e conclusioni che saranno depositate nella cancelleria della Corte (art. 264 cod. proc. pen.), e se è rigettata l'opposizione della parte civile, questa sarà condannata alle spese ed ai danni, se vi ha luogo (art. 265 cod. proc. penale).

È intuitivo che le dichiarazioni o gli atti di opposizione devono essere sempre motivati per l'articolo 261 cod. proc. pen., ma si domanda nella dottrina se la motivazione è imposta a pena di nullità. Sebbene alcuni autori, fra cui il Saluto, opinino per la negativa, a noi pare preferibile la tesi sostenuta dal Borsani e Casorati, più rispondente al concetto informatore dell'istituto ed allo spirito della legge, e che cioè l'atto di opposizione debba essere motivato a pena di nullità, la motivazione forma un tutt'uno intrinseco colla dichiarazione di opposizione e la sezione d'accusa deve essere posta in grado di dare un coscienzioso ed illuminato responso in merito alla stessa: richiedesi per necessità logica insita all'indole ed alla finalità dell'atto, del *rimedio* che esso sia motivato, altrimenti non presenta quelle garanzie, quella serietà richiesta dalla natura dell'istituto e se il legislatore tacque si è appunto perchè trattasi di nullità intrinseche, essenziali.

---

(1) Giurisprudenza costante.

Si domanda inoltre nella dottrina se il procuratore del re può appellare nell'interesse dell'imputato: per esempio Tizio viene rinviato al tribunale o prosciolto per insufficienza di indizii: può il procuratore del re fare opposizione a tale ordinanza sostenendo che si doveva pronunciare dalla camera di consiglio non luogo per inesistenza di reato?

Per risolvere la questione occorre indagare l'essenza del pubblico ministero, il quale rappresenta la legge e vigila sulla sua osservanza: è d'interesse pubblico, tocca intimamente l'ordine sociale di cui è rappresentante il pubblico ministero, che sia proclamata l'innocenza del prevenuto: quindi non facendo alcuna restrizione la legge nell'art. 260 cod. proc. pen. riteniamo che anche nell'interesse dell'imputato può il procuratore del re fare opposizione. Nè si obbietti che si cade in contraddizione, ciò ammettendo, col sistema del codice nostro di rito pel quale non è ammesso il diritto di opposizione nell'imputato, perchè qui si tratta d'interesse generale, di osservanza della legge demandata al procuratore del re, nel quale concetto rientra la tutela dell'innocenza, e mentre la legge positiva nega all'imputato direttamente l'esercizio del diritto di opposizione, lo demanda senza alcuna restrizione al procuratore del re coll'art. 260 cod. proc. pen. È vieto, erroneo, impolitico, ingiusto concetto quello che il pubblico ministero debba essere esclusivamente dominato dal fiscalismo, dalla preoccupazione di reprimere: alla società che esso rappresenta nel supremo interesse collettivo, importa tanto la condanna del colpevole quanto la proclamazione dell'innocente!

Si domanda infine dai proceduristi se in caso che il procuratore del re non abbia fatto opposizione, possa esercitare tale diritto il procuratore generale del re.

Secondo la lettera e lo spirito della legge, informata al criterio che la suprema vigilanza, per quanto attiene all' esercizio dell' azione penale, spetta di diritto al procuratore generale, dobbiamo rispondere affermativamente. È bensì vero il carattere di unità ed inscindibilità del pubblico ministero, ma ciò non impedisce che il procuratore generale possa essere d'avviso personale contrario a quello manifestato dal procuratore del re e non si può negare a lui, quale autorità gerarchicamente superiore a quella del procuratore del re, l'esercizio del diritto di opposizione nell'interesse della giustizia e della società, anche di fronte all'inerzia del procuratore del re o sua acquiescenza.

37. Esaminiamo ora altre questioni speciali sorte nella pratica e risolte dal nostro diritto giurisprudenziale concernenti le opposizione del procuratore del re, del procuratore generale, della parte civile, la natura dei termini, la notifica, il rigetto dell'opposizione, rinviando il lettore alla voce SEZIONE D'ACCUSA, per quanto concerne la sua sentenza e giudizio in merito all'opposizione.

La parola *immediatamente*, di cui nell'art. 261 cod. proc. pen., va intesa nel senso che la notifica debba farsi nel minor tempo possibile, a seconda delle circostanze, l'apprezzamento delle quali è riservato ai giudici di merito (1).

L'opposizione del pubblico ministero all'ordinanza della camera di consiglio deve essere notificata immediatamente all'imputato, senza che ciò implichi alcun termine perentorio (2).

I termini di ventiquattro ore e di venti giorni di cui agli art. 261 cod. proc. pen. sono perentori a pena di nullità (3).

(1) Idem.

(2) Idem.

(3) Cassazione Roma, 8 giugno 1894, *Rivista penale*, vol. XL, pag. 211.

Non è prescritto che l'opposizione del procuratore generale contro l'ordinanza della camera di consiglio sia fatta con dichiarazione motivata in cancelleria del tribunale, ma bene è prodotta direttamente con atto d'usciere notificato all'imputato (1).

Non è legale la notificazione di un telegramma contenente la semplice notizia dell'opposizione od ordinanza della camera di consiglio senza i motivi su cui è fondata (2).

Il termine stabilito dall'art. 263 cod. proc. pen. si riferisce tanto all'opposizione, quanto alla notificazione, qualunque sia il numero degli imputati (3).

Trattandosi di causa individua ed inscindibile, l'inammessibilità dell'opposizione di fronte a due correi per irregolarità della notifica giova anche al terzo, benchè la notifica a costui fosse regolare ed eseguita in termine (4).

È inamessibile l'opposizione del procuratore generale quando fu notificata all' imputato, dopo trascorsi i venti giorni stabiliti dalla legge e si debbono reputare trascorsi se la notificazione avvenne nel ventesimo giorno e dopo l'ora in cui per il regolamento giudiziario le cancellerie si chiudono (5).

---

(1) Id., 26 gennaio 1898, *Giustizia penale*, anno IV, colonna 328; 16 febbraio 1900. VI, col. 492.

(2) Id., 13 gennaio 1899, *Rivista penale*, vol. XLI, p. 537.

(3) Id., 17 febbraio 1900, *Giustizia penale*, anno VI, col. 492.

(4) Id., 8 giugno 1900, *Giustizia penale*, anno VI, colonna 960. L'articolo 297 reg. gen. giud. 14 dicembre 1865, prescrive che gli uffici di cancelleria devono tenersi aperti al pubblico dalle ore otto del mattino alle quattro pomeridiane; nei giorni festivi si chiudono alle ore dodici meridiane.

(5) Giurisprudenza costante.

Non è fissato alcun termine preventivo alla parte civile per notificare all'imputato l'opposizione contro l'ordinanza di non luogo alla camera di consiglio e deve esser fatta soltanto a sua cura, però tale notificazione deve esser fatta quanto più sollecitamente sia possibile (1).

L'opposizione della parte civile produce l'effetto di mantenere viva l'azione penale, quand'anche il pubblico ministero non siasi associato all'opposizione e d'investire la sezione d'accusa della cognizione e del giudizio tanto sul fondamento in rito quanto sul merito dell'opposizione. Nè la rinunzia della parte civile vale ad impedire che la sezione d'accusa deliberi in ispecie quando il pubblico ministero abbia concluso colle sue requisitorie (2).

La condanna della parte civile ai danni non può pronunziarsi pel solo fatto della di lei costituzione, ma è necessario esaminare se siavi stato dolo o colpa (3).

Chiusa la trattazione esegetica del tema ed assorgendo ora alla critica razionale dell'istituto, esamineremo se debba mantenersi la camera di consiglio e quali riforme siano adittate dalla dottrina procedurale perchè risponda al suo concetto politico ed alle esigenze scientifiche.

---

(1) *Dizionario della giurisprudenza penale,* Frosinone, 1900, n. 2, art. 260 c. p. p.

(2) Giurisprudenza costante. Consultisi lo studio del prof. Ugo Conti, *Cassazione unica,* vol. X, col. I, sulla soccombenza della *parte civile,* alla quale voce rinviamo il lettore.

(3) Atti del III congresso giuridico nazionale, relazione citata del prof. Alimena Bernardo.

CAPITOLO IV.

L'ISTITUTO DELLA CAMERA DI CONSIGLIO NEL DIRITTO RAZIONALE PROCEDURALE.

SOMMARIO.

38. **La tendenza riformatrice che propugna l'abolizione della camera di consiglio, la tendenza conservatrice che la vuole mantenuta, la tendenza eclettica che suggesisce riforme parziali. — Voti di congressi giuridici. — Progetti legislativi. — Commissione di revisione istituita con regio decreto 3 ottobre 1898. — Principii fondamentali. — Conclusioni del prof. Masucci.**

39. **Ragioni per cui deve essere mantenuta la camera di consiglio quale organo della giurisdizione istruttoria in primo grado.**

40. **Perchè dovrebbe spettare esclusivamente al giudice istruttore il regolare lo stato di coercizione dell'imputato durante il periodo istruttorio. — Critica alla dottrina opposta.**

41. **Perchè deve concedersi il diritto d'opposizione alle ordinanze tutte della camera di consiglio ed anche a favore dell'imputato. — Confutazione della dottrina opposta.**

42. **Perchè deve essere abolito l'istituto del rinvio al pretore. — Altre riforme parziali. — Riapertura dell'istruzione. — Formule terminative.**

43. **Conclusioni sintetiche razionali sull'istituto della camera di consiglio informate al concetto suo supremo informatore per cui essa deve attuare l'equilibrio, l'equazione, l'equivalenza del diritto individuale (libertà) e sociale (repressione) nel procedimento istruttorio penale.**

38. Nella dottrina procedurale si possono distinguere nettamente tre atteggiamenti diversi del pensiero scientifico per quanto attiene allo istituto della camera di consiglio, il primo riformatore, il secondo conservatore, il terzo eclettico. Vi è cioè una tendenza reformatrice che propugna l'aboli-

zione della camera di consiglio, una tendenza conservatrice che la vuole mantenuta, una tendenza eclettica che suggerisce temperamenti, modificazioni e riforme parziali al meccanismo procedurale, pur mantenendo intatto l'organismo della giurisdizione istruttoria per far luogo alla legittimazione dello stato coercitivo e suoi provvedimenti durante il corso istruttorio ed al giudizio di proscioglimento o di rinvio ai giudici del merito dell'imputato.

I congressi giuridici hanno manifestato più volte la proposta di abolire la camera di consiglio, e ricorderò le parole del prof. Alimena di cui già ricordai l'erudita relazione presentata al terzo congresso giuridico nazionale.

« La camera di consiglio, egli dice (1), è una istituzione che con la presenza del giudice istruttore, che è il solo il quale conosca bene il processo, diventa del tutto illusoria. Infatti i giudici, stanchi per aver assistito alle udienze e sicuri di trovare a casa molto lavoro, non possono analizzare con cura, nè leggere tutti gli altri processi devoluti al loro esame, e quindi si limitano ad ascoltare ciò che l'istruttore loro dice, se pure lo ascoltano, ed a firmare.

« La camera di consiglio non solo è una dannosa perdita di tempo, ma è anche assurda, perchè altera l'ordine delle competenze ha il potere di sottrarre, mediante una semplice ordinanza, le cause alla magistratura superiore che è la vera competente e perchè non concede la difesa al prevenuto che non può fare nemmeno opposizione.

« La camera di consiglio è erronea perchè, dopo che i suoi membri hanno giudicato dell'opportunità dell'imputazione permette che esse giudichino, nel caso di competenza dei tribunali, definitiva-

(1) Vedi nota 3 a pag. 81.

mente sulla colpabilità e sulla pena, dando luogo così ad un vero rinvio a sè stessi.

« La camera di consiglio non serve dunque che a far perdere molto tempo, e la sua istituzione è continuamente minacciata dalla citazione diretta, che tende sempre più a diventare la regola ».

Nell'elaborazione legislativa ricorderemo i progetti Taiani (1879), Villa (1880), Calenda (1894) per l'abolizione della camera di consiglio.

Nella dottrina ricorderemo il Bonneville, Guillot, Cesarini, La Francesca, Vacca, Garofalo, Carelli, Casorati, Borsari, Noce, Manfredi, Lucchini, Buccellati, Scevola, ecc. che combattono nei loro scritti la camera di consiglio (1). Invece vi sono autori e trattatisti che la difendono, e cioè, il Maine, l'Hélie, il Nypels, il Thonissen, il Pessina. Recentemente la commissione di revisione del vigente codice di procedura penale ha affermato i seguenti principii fondamentali in materia (2):

« La camera di consiglio deve essere mantenuta.

« Il giudice istruttore non deve far parte della camera di consiglio.

« Tutti i provvedimenti che concernono la libertà personale dell'imputato nella fase dell'istruzione preparatoria debbono appartenere in primo grado alla camera di consiglio, in secondo alla sezione d'accusa.

« La competenza a pronunziare sulla istruzione compiuta deve appartenere al giudice istruttore, alla camera di consiglio ed alla sezione d'accusa » (3).

---

(1) Vedi nota 3 a pag. 81.

(2) Atti della commissione istituita con regio decreto 3 ottobre 1898, per proporre le modificazioni al vigente codice di procedura penale, vol. I, *Invio a giudizio*, Roma 1900.

(3) Masucci Luigi, *Digesto italiano*, op. cit.

Ricorderemo pure la pubblicazione del valoroso ma-

Vi è infine la tendenza eclettica e citeremo come esempio autorevole il Masucci (1), il quale così riassume le sue idee: « La necessità del segreto istruttorio, ancorchè non assoluto, induce alla necessità che la istruzione preparatoria sia affidata non alle parti direttamente, ma ad un magistrato spassionato che raccolga così le prove a carico, come quelle a discarico. Siccome però questo magistrato, per quanto istruisca imparzialmente, non può evitare che si formi una convinzione incancellabile nel suo animo, nè può censurare l'opera propria, così è che quando fa d'uopo o di controllare il suo operato o di valutare la sua opinione o di dirimere conflitti giudiziari sorti tra esso e le parti, o che si formi un concetto sulla colpabilità dell'imputato che non sia il prodotto di prevenzioni, ma dell'esame freddo e sereno di tutte le prove, bisognerà dirigersi ad un magistrato diverso, sul quale l'istruttore non possa esercitare influenza, ad un magistrato che col sistema della collegialità dia guarentigia di ponderato giudizio e con la esclusione dell'istruttore, offra garanzia di imparzialità.

« Sicchè a questo magistrato collegiale dovrà ap-

---

gistrato Vittore Texeira de Mattos, *La verità sulla amministrazione della giustizia penale in Italia e le riforme del codice di procedura penale*, Roma 1900, in cui l'autore sottopose a coscienziosa esegesi critica i principii formulati dalla commissione di revisione già citati, associando alle sue indagini un profondo intuito di esperienza giudiziaria (v. *Il Pretore*, Rivista italiana giuridica e giudiziaria, 1901, numeri 2-4).

Varcheremmo poi dai limiti della trattazione se volessimo accennare alle riforme tendenti ad introdurre l'oralità nell'istruttoria; accenneremo soltanto al recente studio del Franchi, *Il principio individualizzatore dell'istruttoria penale* (*Scuola positiva*, 1900).

(1) Capo III, n. 20, 22, 24.

partenere il diritto di legittimare o revocare gli arresti fatti eseguire dal giudice istruttore, di deliberare sopra tutti i conflitti che possono sorgere nel corso dell'istruzione tra l'istruttore da un lato e l'accusato o l'accusatore dall'altro, e di decidere finalmente, completata l'istruzione, se sia il caso d'inviare l'imputato a giudizio, ovvero di assolverlo, quando all'imputato torni conto di provocare questa deliberazione.

« In tutti gli altri casi invece nei quali non si urti contro alcuna delle difficoltà che con un tal sistema si son volute evitare, come quando si tratti di decidere o sulle domande di libertà provvisoria o sugli arresti eseguiti dagli ufficiali inferiori di polizia giudiziaria o sulla domanda di visione degli atti, ben si possono conferire all'istruttore queste funzioni.

« Il magistrato collegiale, investito della giurisdizione istruttoria, deve essere diverso dal magistrato chiamato ad assistere al pubblico giudizio, altrimenti si viola il principio dell'oralità e si riduce il dibattimento pubblico ad una formalità illusoria, essendo già i giudici ostilmente prevenuti contro l'imputato.

« Questo magistrato deve essere una camera di consiglio competente per tutti gli incidenti istruttorii e per la soluzione dei conflitti relativi al rinvio a giudizio nelle cause di competenza correzionale ed una sezione d'accusa pei conflitti relativi al rinvio a giudizio nelle cause di competenza criminale e così solo potendo mantenersi inalterato l'ordine delle competenze. Però questi due collegi giudiziari non debbono considerarsi come posti a gradino l'uno sull'altro, l'uno per controllare le deliberazioni dell'altro, e quindi non può essere consentito il diritto di opposizione contro le ordinanze della camera di consiglio, sì perchè in tal caso l'influenza del pronunziato istruttorio, perchè

riveduto da magistrati superiori, sarebbe immensamente maggiore sull'animo dei giudici inferiori chiamati a decidere in esito del dibattimento pubblico, sì perchè un tal diritto distruggerebbe il vero carattere della camera di consiglio istituita per tutelare gli interessi della giustizia. Una sola eccezione deve ammettersi per questo principio e questa ha luogo nei casi in cui la camera di consiglio assolva l'imputato perchè allora non può negarsi al pubblico ministero il diritto di opporsi a questa deliberazione, che altrimenti diverrebbe irrevocabile ».

39. Esponiamo ora il nostro modesto avviso in argomento, come sintesi della presente trattazione.

Col sistema misto si impone l'istituto della camera di consiglio, quale organo della giurisdizione istruttoria chiamata a delibare i risultati del processo inquisitorio scritto per far luogo al proscioglimento od all'invio al giudizio dell'imputato. E tale organo deve essere collegiale, per dare affidamento di serietà, imparzialità, indipendenza della pronuncia istruttoria, ma non vi deve appartenere con voto deliberativo, ma soltanto consultivo e colle funzioni di relatore il giudice istruttore: principio questo oramai accolto dalla coscienza giuridica universale, giacchè urge anche rispettare ed assicurare le guarentigie estrinseche esteriori, rituali, formali dell'ordinanza istruttoria, e cioè convincere nell'opinione pubblica che il provvedimento è stato esclusivamente ispirato da supreme ragioni di giustizia ed urge eliminare qualsiasi ombra di sospetto che esso sia stato influenzato dall'apprezzamento subiettivo del giudice istruttore, l'artefice, per quanto impersonale, del procedimento istruttorio, ed è canone di elementare logica che l'autore di un'opera non può essere il critico della stessa, ed appunto la camera di consiglio è chiamata a fare opera critica di quanto

ha compiuto il giudice istruttore, si impone quindi la divisione delle funzioni, guarentigia suprema nell'amministrazione giudiziaria.

Siccome però le funzioni pel principio naturale della cooperazione vanno coordinate, così è necessario l'intervento nella camera di consiglio del giudice istruttore, quale relatore, come il più illuminato, competente a fare il rapporto del processo che egli ha studiato, svolto e condotto a termine, ma con voto semplicemente consultivo e non mai deliberativo. Con tale sistema si concilieranno l'interesse della giustizia per la cooperazione del giudice istruttore e la guarentigia d'indipendenza e sincerità dell'ordinanza della camera di consiglio, coll'esclusione dai votanti dell'istruttore.

40. La camera di consiglio deve pronunciarsi in primo grado soltanto sul rinvio a giudizio o proscioglimento dell' imputato, in secondo grado sugli incidenti o conflitti che possono sorgere durante l'istruttoria, e per quanto concerne lo stato di coercizione, che deve essere affidato completamente al prudente apprezzamento del giudice istruttore.

Non comprendiamo proprio la necessità che per legittimare o confermare o revocare l'arresto eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria od il mandato di cattura occorra un'ordinanza della camera di consiglio.

Si vuole con essa tutelare la libertà del cittadino, ma la pratica giudiziaria e l'esperienza quotidiana hanno dimostrato che il procedimento di legittimazione incaglia, ritarda l'istruzione, i provvedimenti relativi ed è dannosa al prevenuto. Meglio lasciare arbitro, sotto la personale sua diretta ed unica responsabilità, il giudice istruttore dello stato di coercezione o di libertá del prevenuto, che non guarentirlo illusoriamente colla pronuncia collegiale.

È intuitivo che la responsabilità frazionata si attenua, mentre, unificata, si intensifica. E chi meglio del giudice istruttore che vigila, attende personalmente, assiste giorno per giorno allo svolgimento di tutte le fasi dell'istruttoria, può essere in grado dell'opportunità e legalità del provvedimento coercitivo preso e da prendersi, da confermarsi o revocarsi, della libertà provvisoria, della misura della cauzione da prestarsi dall'imputato? Forse la camera di consiglio che deve limitarsi una visione sommaria degli atti e deve prestar fede al rapporto del giudice istruttore?

Non è dunque una vera *superfettazione*, una formula astratta, che può impressionare chi si limita all'apparenza del provvedimento, ma non ne penetra la sostanza e si ispira al criterio pratico dell' amministrazione giudiziaria.

È tempo di abbandonare certe superstizioni e certi feticismi pei nomi delle istituzioni o per le loro parvenze, sacrificando ad esse la sostanza vera, reale delle cose: o si ha fiducia in questo giudice istruttore e lo credete capace di leggere il codice di rito e di saperlo applicare nei suoi articoli e lo ritenete prudente ed imparziale estimatore delle esigenze dell'istruttoria, ed allora fidatevi completamente di lui anche per quanto concerne lo stato di coercizione dell'imputato, durante il periodo istruttorio; od avete fiducia a metà di questo magistrato, ed allora siate logici, pretendete che il sistema collegiale sia adottato anche nelle funzioni istruttorie tutte che ora gli sono esclusivamente demandate, confessate senza ambagie e dubbiezze che il giudice unico non offre alcuna garanzia, che la magistratura deve essere in ogni grado, in ogni funzione collegiale per stabilire ed erigere a precetto legislativo il meccanismo del reciproco controllo, per creare come norma giudiziaria razionale, elevandola a dogma inconcusso, la diffidenza!

È logico che il giudice istruttore non sia il critico di sè stesso, ma è illogico che sia sospettato e ritenuto inetto a giudicare della convenienza e legalità di un arresto di un mandato di cattura, di una cauzione, della libertà provvisoria.

Se è vero che requisiti essenziali ad una buona istruttoria siano la celerità, speditezza e competenza dei provvedimenti che occorrono per assicurare le prove e la reità del colpevole, occorre necessariamente ammettere che al giudice istruttore solo deve competere di regolare lo stato di coercizione dell' imputato durante l' istruttoria scritta, a garantire l'imputato e la società dovrebbe bastare il diritto di opposizione alle ordinanze del giudice istruttore da lui emesse che riflettono lo stato di coercizione, tanto da parte dello imputato, quanto del pubblico ministero e sulle quali, come si disse, dovrebbe giudicare, in secondo grado, la camera di consiglio, saremo tacciati di reazionari; ma è in nome della vera libertà pratica del cittadino che invoco tale riforma, rifuggendo dalle astrazioni metafisiche della libertà, dalle sue superstizioni che devono essere relegate negli arsenali dei dottrinari della costituente francese. Ciò che invece urge è elevare la dignità del magistrato istruttorio, assicurarne l'indipendenza pratica, creando una carriera da parte per i giudici istruttori rispondendo ciò alla tendenza odierna della specializzazione (1).

(1) Consultinsi le pregevoli monografie in argomento, fra cui ricorderò quelle classiche del Pagano, *La logica dei probabili,* del Niccolini, *Procedura penale,* 1892, Napoli, e quelle moderne del Berenini, *Azione ed istruzione,* Parma 1888*; Dell'unità organica del diritto e procedura penale.* Prolusione letta all'Università di Cagliari, 1900 (*Scuola positiva*), del Pellegrini, *Sull'ordinamento delle giurisdizioni istruttorie,* Caserta 1891; Ferroni, *Il processo penale,* Caserta 1887, e la splendida relazione dell'ex ministro Bonasi sui progetti di riforma giudiziaria, pur-

41. Contro le ordinanze della camera di consiglio deve ammettersi il diritto di opposizione non solo per la parte civile, il pubblico ministero, ma anche per l'imputato, e quindi deve mantenersi la sezione d'accusa, come organo della giurisdizione istruttoria in secondo grado.

Non ci convincono le ragioni addotte dal Masucci per ritenere inopportuno e non rispondente allo spirito dell'istituto il diritto di opposizione. A noi pare invece che, ammessa la necessità di una giurisdizione istruttoria che debba decidere sul proscioglimento o sul rinvio a giudizio dell'imputato, secondo l'ordine delle competenze, si debba logicamente ammettere pure un sistema di guarentigie nell'interesse dell'imputato, della società, della parte lesa per assicurare la serietà e giustizia del provvedimento emesso.

Il doppio grado di giurisdizione risponde ad un bisogno permanente della psiche sociale: nel concetto sociale della giustizia non si potrà mai convincere e persuadere il cittadino della legalità e verità relativa di un determinato pronunciato dell'autorità giudiziaria, se non vagliato, controllato, elaborato da una seconda revisione della procedura, da un secondo esame in merito; insomma ciò che acquieta la coscienza pubblica, che dà il suggello della certezza giuridica, si è il doppio grado di giurisdizione.

---

troppo naufragati per vicende politiche in cui si proponevano riforme ispirate ad aumentare la dignità del magistrato istruttorio. Acute osservazioni furono scritte dal Lozzi, *La magistratura dinanzi al nuovo re*, nel capitolo: « Il giudice istruttore », pag. 165; e dal prof. Pio Borsanti, *Della necessità degli studi intorno alla procedura penale in genere e dell'ordinamento del giudice d'istruzione in ispecie*, « Napoli 1899: « All'organo che compie un tale ufficio deve essere assicurata in pratica la più perfetta indipendenza e la più alta coltura ».

Non vi è ragione alcuna per sottrarre ad esso le ordinanze della camera di consiglio che tanto intimamente toccano l'interesse dell'imputato, perchè lo espongono al danno, ludibrio di un pubblico dibattimento, della parte lesa perchè si ricollegano alla tutela del di lei onore, del di lei patrimonio, della società, perchè o sottraggono al magistero punitivo un prevenuto o toccano l'ordine delle competenze e la misura della repressione. Imputato quindi, parte lesa, pubblico ministero devono avere il diritto di fare opposizione alle ordinanze di qualsiasi natura emesse dalla camera di consiglio o del giudice istruttore per quanto concerne lo stato di coercizione per il principio già da noi ricordato della equivalenza dei diritti nel processo penale, norma suprema di equità sociale.

L'indole segreta del procedimento istruttorio deve avere efficienza fino alla chiusura dell'istruzione, ma l'ordinanza di rinvio al giudizio del pretore o del tribunale deve essere notificata, a cura del pubblico ministero, all'imputato, nei modi e nelle forme dei mandati di comparizione.

E quanto gioverebbe l'esperimento di tale diritto nell'imputato alla serietà ed esemplarità ed anche alla celerità dei giudizi penali!

Quante assoluzioni per non provata reità, ed anche per inesistenza di reato nei giudizi di cognizione le prime che si ritorcono in dileggio della magistratura inquirente, le seconde che tramutano le vittime in altrettanti enurgumeni contro la società, per l'onta patita a torto, pel danno subìto di una procedura pubblica e che non viene risarcito, sarebbero risparmiate da un secondo esame dell'istruttoria scritta, da una seconda valutazione delle prove, del titolo del reato, facilitata dalle memorie defensionali, demandata alla sezione d'accusa. E quanto risparmio all'erario dello Stato!

Io non ho mai compreso perchè un cittadino

debba essere da un momento all'altro trascinato sul banco degli accusati alla gogna di un pubblico dibattimento, senza neppure qualche volta sospettare una procedura a suo carico!

Allora egli prepara le sue difese o dimostra le calunnie dell'accusa privata o la falsa apparenza di quella pubblica, ed ecco il tribunale o il pretore ad assolverlo per inesistènza di reato. Ma si obbietta: non vi è stata l'ordinanza della camera di consiglio di rinvio al giudizio: dunque *qualche cosa c'era contro di lui,* ma io riaffermo che sarebbe stato molto meglio, evitando danni, agitazioni, spese, una sconfitta della giustizia punitrice, ecc., che la legge avesse disposto l'obbligo di notificare all'imputato l'ordinanza di rinvio emessa a di lui carico dalla camera di consiglio; allora egli, sapendosi innocente, avrebbe fatto la sua dichiarazione di opposizione e la sezione d'accusa avrebbe deciso che qualche cosa non era sufficiente a rinviarlo al giudizio, anticipando ed evitando una conclusione, frutto di pene individuali, di spese all'erario ed all'imputato, di lungaggini procedurali e finalmente sopratutto la deleteria influenza che nella pubblica opinione esercita una dichiarazione di non luogo a procedere per inesistenza di reato per cui sorge spontaneo il dilemma o non ha commesso un reato e perchè l'hanno rinviato al pubblico dibattimento, e, se l'ha commesso, perchè l'hanno assolto.

Bisogna evitare questi assurdi che, esagerati dal volgo, tolgono ogni prestigio al magistero giudiziario! In quanto poi al pericolo che vi sia una pressione incosciente esercitata dal pronunciato della sezione d'accusa sui giudici di merito coll'ordinanza o sentenza in conferma di quella della camera di consiglio di invio a giudizio, non lo ritengo attendibile, inquantochè non bisogna dimenticare che le giurisdizioni istruttorie delibano:

ma il vero giudizio si svolge nelle forme orali e del contraddittorio al dibattimento: quindi i giudici del merito sono investiti di giurisdizione dalle ordinanze o sentenze di rinvio, ma non punto legati all'apprezzamento contenuto nelle ordinanze stesse, giacchè il loro convincimento non deve nè può formarsi in base all'istruttoria scritta od ai motivi dell'ordinanza, ma esclusivamente in base all'esito dello svolgimento orale del pubblico giudizio.

Con tale sistema si eviterebbero quelle riforme troppo premature per cui oggidì si invoca l'abolizione totale del segreto dell'istruttoria, ammettendo l'intervento del difensore in quasi tutti gli atti inquisitorii e si eviterebbero quindi tutti i pericoli dell'istruttoria orale la quale presuppone una coscienza così elevata della giustizia, una partecipazione così disinteressata, impersonale, obbiettiva e serena delle parti nel meccanismo istruttorio che oggi mi pare assai ingenuo affermare e proclamare.

42. Abbiamo già osservato che deve essere abolito l'istituto del rinvio al pretore e che deve essere abolito l'art. 252 cod. proc. pen. e non ripeteremo le ragioni già accennate per l'abolizione, concetto del resto già accolto dalla commissione di revisione, ispirata al sistema di allargare la competenza pretoria che assorbirebbe, con grande vantaggio dell'economia, della rapidità, della genuità dei giudizi, l'attuale di rinvio ed eliminando così l'inconveniente di sottrarre, con un semplice giudizio di delibazione, l'imputato ai suoi giudici naturali. Così pure la stessa commissione propose che la riapertura dell'istruzione deve essere ammessa anche a favore dell'imputato prosciolto per insufficienza di indizi di reità per ottenere la dichiarazione di piena innocenza quando sopravvengano nuovi indizi che inficiano la prima pronunzia, che la riapertura della istruzione deve essere dis-

posta con pronunzia dell'autorità che emise l'ordinanza o la sentenza di non luogo per insufficienza d'indizi, e che non si deve riaprire l'istruzione a carico dell'imputato se esso non sia preliminarmente sentito ovvero non venga posto in grado di produrre le sue discolpe. Abbiamo pure accennato alle riforme da introdursi nelle formule terminative delle pronunzie istruttorie (1).

43. Così modificata la camera di consiglio pare a noi che essa risponda alle esigenze scientifiche ed ai criteri supremi informatori del processo istruttorio, conciliando i diritti della difesa e quelli della società, della libertà individuale e della repressione punitiva, giacchè sforzo continuo della coscienza scientifica deve essere quello di fondare ed organizzare proceduralmente il meccanismo delle giurisdizioni istruttorie sull'equazione dei diritti dell'imputato e della società, mettendo in pari condizioni di trattamento il primo perchè possa difendersi, la seconda perchè possa raggiungere la prova completa, e scrupolosa del maleficio e della reità specifica. In questi due termini, che paiono irreducibili, ma che invece devono contemperarsi in un equilibrio di facoltà e di doveri, di diritti e di misure coercitive nello interesse collettivo della giustizia, sta racchiusa tutta la storia sul procedimento penale ed in tale equilibrio fondasi tutta la evoluzione scientifica del diritto procedurale razionale. Ora questa guarentigia di *equilibrio* e di *equazione* fra la libertà individuale e la repressione sociale deve essere appunto personificata nell'organismo della camera di consiglio nel primo grado di giurisdizione istruttoria, e nel secondo grado della sezione d'accusa. Ho già manifestato il mio convincimento sul movimento riformatore nel processo istruttorio, trattando della sua evoluzione

(1) Atti della commissione di revisione, op. cit.

storica, nelle attuali condizioni politico-giuridico-sociali: esso informato esclusivamente ai criteri del processo misto non risponde più alla coscienza collettiva e scientifica, ed ecco il perchè nella stessa elaborazione legislativa se ne studiano con amorosa ed autorevole cura le riforme più urgenti. Ai novatori *ab imis fundamentis*, agli abolizionisti dell'istituto da noi studiato rispondiamo che *natura non procedit per saltus*, che il metodo della evoluzione graduale e lenta assicura meglio d'ogni altro sistema più radicale, ma più effimero le conquiste vere della civiltà, gli interessi veri dei diritti, risponde di più alle esigenze scientifiche, e che va rispettato il principio della tradizione storica anche negli istituti giuridici e che sopratutto nelle riforme degli istituti giudiziari va applicato il principio festina lente per non urtare quei sistemi già connaturati alla psiche di tutto un popolo; che le esigenze pratiche devono consigliarci a non lasciare fuorviare il nostro spirito critico e positivo dai bagliori di istituti che non troverebbero la piena ed esatta rispondenza nell'opinione pubblica, nella psiche collettiva. Il filosofo può vagheggiare riforme ardite, ma il sociologo deve vagliarle col criterio pratico delle contingenze reali, attuali dell'ambiente in cui dovrebbero essere attuate.

S. E. il ministro Gianturco nella inaugurazione dei lavori della commissione di revisione disse nel suo discorso: « La esperienza fatta, i progressi della scienza giuridica, la necessità di provvedere convenientemente alla tutela della società e dei diritti dei cittadini richiedono oramai una riforma completa del codice. Ritocchi parziali non sarebbero utili nè efficaci ed allontanerebbero da quella riforma veramente organica e razionale che è nei voti di tutti ».

Ma la commissione ha già dimostrato nei suoi lavori di mantenere in parecchi istituti lo *statu*

quo, apportandovi delle riforme parziali o nel funzionamento o nei particolari. Ciò prova come l'elemento conservatore nell'evoluzione giuridica si impone: saremo tacciati di eclettici, ma tale metodo, pare a me, risponda alla verità [pratica, ed attuabile, secondo le contingenti necessità politico giuridiche, reformatrici del vigente codice di rito penale. Il mio modesto voto, desunto dallo studio analitico dell'istituto, si è che deve mantenersi la camera di consiglio, colle guarentigie però sopraccennate in primo grado colle sole funzioni di giudice sul proscioglimento o rinvio a giudizio dell'imputato e giudice in secondo grado sulle ordinanze del giudice istruttore riflettenti lo stato di coercizione e sugli altri conflitti che possono sorgere durante l'istruzione, coll'esclusione del giudice istruttore, come membro deliberante, col diritto di opposizione alle ordinanze della camera di consiglio esteso anche all'imputato, a cui devono essere di diritto notificate, coll'abolizione del rinvio al pretore, col doppio grado di giurisdizione devoluto alla sezione d'accusa.

Riforme attuabili senza urtare la tradizione storica, senza ulcerare la natura del nostro procedimento penale e rispondenti a quel concetto di *equilibrio*, *equazione*, *equivalenza* del diritto individuale e sociale nel meccanismo procedurale che per noi costituisce il criterio fondamentale dell'istituto.

CAPITOLO V.

LE FUNZIONI COMPLEMENTARI DELLA CAMERA DI CONSIGLIO.

SOMMARIO.

44. Procedimenti speciali. — Conflitti di giurisdizione. — Astensione e ricusazione dei giudici ed ufficiali del pubblico ministero. — Riabilitazione. — Deli-

44. Per dare un'esauriente trattazione al nostro tema accenneremo rapidamente a questo ordine di funzioni che l'autorità giudiziaria ha in materia penale e che deve esplicare colle forme e guarentigie della camera di consiglio. Essa deve deliberare in camera di consiglio nei conflitti di giurisdizione (art. 736 cod. proc. pen.), nei procedimenti di astensione o ricusazione dei giudici od ufficiali del pubblico ministero (749, 759 cod. proc. pen.), per rimessione di cause (770 proc. pen.), nella procedura di riabilitazione (840 proc. pen.).

Così le sentenze penali vengono deliberate dai consiglieri della Corte e dai giudici del tribunale in camera di consiglio, alle cui deliberazioni non assistono il pubblico ministero ed il cancelliere (art. 319 cod. proc. pen.). Ma per quanto concerne tale materia rinviamo il lettore alle singole voci: Conflitti di giurisdizione, Astensione, Ricusazione, Rimessione, Riabilitazione, Sentenze penali, in cui verrà ampiamente esaurita la trattazione della materia.

A noi importa soltanto accennare al principio fondamentale e cioè, che in tutti questi casi le deliberazioni dell'autorità giudiziaria devono essere prese in camera di consiglio per l'importanza del provvedimento e per garentire il segreto della deliberazione che dà luogo ad una vera e propria sentenza, funzioni che non devono essere mai confuse con quelle organiche della camera di consiglio in sede di giurisdizione istruttoria, giacchè il legislatore colla frase « in camera di consiglio » ha voluto semplicemente indicare il modo e la forma della deliberazione, ma mai riferirsi all'organismo della camera di consiglio in sede istruttoria, per

cui l'articolo 198 cod. proc. pen. non trova mai applicazione negli altri suaccennati istituti, la cui composizione è demandata all'ordinamento giudiziario.

45. Abbiamo così posto termine allo svolgimento del tema; talvolta la franchezza rude del pensiero critico ha preso la mano all'autore, ma sarà scusata dalla sincerità dell'impulso che l'ha ispirato; nella dottrina deve imperare sovrana la libertà di pensiero, la coscienza dello scrittore assorbire deve ogni altra preoccupazione, che non sia quella di aver voluto significare la propria convinzione individuale lealmente e sinceramente: la toga scompare e lascia il passo alla penna del critico, il quale invoca sopratutto nelle riforme della procedura penale logica e positivismo ed il connubio fecondo del criterio razionale con quello storico connaturato agli istituti giudiziari.

DELLO STESSO AUTORE

Bande armate, (Enciclopedia Giuridica Italiana), Vol. II, parte I.

Recidiva, Idem. Vol. XIV, parte I.

Regolamento generale giudiziario. Idem. Vol. XIV, parte I.

Contumacia in materia penale. Idem. Vol. III, parte III, Sez. II.

Corpo di reato e confisca. Idem. Vol. III, parte III, Sezione II.

Provocazione. Idem. Vol. XIII, parte IV.

Renitenza alla leva (Filangieri - Anno 1900).

L'Errore penale di fatto (Rivista Italiana di cultura giudiziaria), anno I.

Contributo alla teoria psicologica della recidiva, (*Cassazione Unica* - anno 1900).

La teoria del peculato nelle fonti legislative e nel diritto giuresprudenziale italiano (Filangieri - anno 1900).

La scuola eclettica di diritto penale ed il fondamento del diritto punitivo (*Cass. Unica* - anno 1901).

Inamovibilità, (Enciclopedia Giuridica Italiana). Vol. VIII, parte I.



